

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 14

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 3 aprile 2002

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 131. Ordinanza del Tribunale di Genova del 17 dicembre 2001.
- Decreto-legge - Decreti-legge decaduti per mancata conversione e reiterati - Sanatoria degli effetti con la legge di conversione n. 608/1996 - Questione di costituzionalità sollevata mediante mero rinvio all'eccezione di parte - Omessa indicazione del parametro costituzionale.**
- Decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608. Pag. 7
- N. 132. Ordinanza del Tribunale di Asti del 23 ottobre 2001.
- Straniero - Disciplina del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato - Disposizione contenente il trattamento sanzionatorio nel caso in cui il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato - Riferimento «al permesso di soggiorno previsto dal presente articolo» anziché a quello previsto dall'art. 5 della stessa legge - Contrasto con i principi di legalità, tassatività e necessaria determinatezza delle norme penali.**
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 22, comma 10.
 - Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 101 » 7
- N. 133. Ordinanza del Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Montefiascone, del 24 ottobre 2001.
- Processo penale - Procedimento monitorio - Compatibilità con il principio del contraddittorio di cui all'art. 111 Cost. - Questione di legittimità costituzionale sollevata su eccezione di parte** » 8
- N. 134. Ordinanza della Corte di cassazione del 2 febbraio 2002.
- Notificazioni e comunicazioni (in materia civile) - Notificazione di atti giudiziari a mezzo del servizio postale - Decorrenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione) dalla data della consegna del plico al destinatario, anziché dalla data della spedizione - Ingiustificata diversità di regolamentazione rispetto all'art. 140 cod. proc. civ., alle norme sui ricorsi amministrativi e sul contenzioso tributario (art. 2, d.P.R. n. 1199/1971 e art. 16, n. 5, d.lgs. n. 546/1992), nonché alla disciplina del deposito a mezzo posta del ricorso per cassazione (art. 134, comma quinto, disp. att. cod. proc. civ.) - Incidenza sull'esercizio del diritto del notificante di agire in giudizio.**
- Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3 (implicitamente richiamato dall'art. 149 cod. proc. civ.).
 - Costituzione, artt. 3 e 24 » 9

N. 135. Ordinanza del T.A.R. per la Toscana del 26 novembre 2001.

Università - Ricercatori - Conferma in ruolo - Valutabilità dei servizi prestati in qualità di lettori assunti per contratto ex art. 28 d.P.R. n. 382/1980 - Mancata previsione - Deteriore trattamento rispetto ai lettori assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'Università - Eccesso di delega.

- D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 103, comma terzo, in combinato disposto con l'art. 7, lett. g), legge 21 febbraio 1980, n. 28.
- Costituzione, artt. 3 e 76

Pag. 12

N. 136. Ordinanza del T.A.R. per la Toscana del 26 novembre 2001.

Università - Ricercatori - Conferma in ruolo - Valutabilità dei servizi prestati in qualità di lettori assunti per contratto ex art. 28 d.P.R. n. 382/1980 - Mancata previsione - Deteriore trattamento rispetto ai lettori assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'Università - Eccesso di delega.

- D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 103, comma terzo, in combinato disposto con l'art. 7, lett. g), legge 21 febbraio 1980, n. 28.
- Costituzione, artt. 3 e 76

» 16

N. 137. Ordinanza del T.A.R. per la Toscana del 26 novembre 2001.

Università - Ricercatori - Conferma in ruolo - Valutabilità dei servizi prestati in qualità di lettori assunti per contratto ex art. 28 d.P.R. n. 382/1980 - Mancata previsione - Deteriore trattamento rispetto ai lettori assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'Università - Eccesso di delega.

- D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 103, comma terzo, in combinato disposto con l'art. 7, lett. g), legge 21 febbraio 1980, n. 28.
- Costituzione, artt. 3 e 76

» 20

N. 138. Ordinanza del T.A.R. per la Toscana del 26 novembre 2001.

Università - Ricercatori - Conferma in ruolo - Valutabilità dei servizi prestati in qualità di lettori assunti per contratto ex art. 28 d.P.R. n. 382/1980 - Mancata previsione - Deteriore trattamento rispetto ai lettori assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'Università - Eccesso di delega.

- D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 103, comma terzo, in combinato disposto con l'art. 7, lett. g), legge 21 febbraio 1980, n. 28.
- Costituzione, artt. 3 e 76

» 24

N. 139. Ordinanza del Tribunale di Nicosia del 28 gennaio 2002.

Processo penale - Udienza preliminare - Atti introduttivi - Avviso all'imputato della possibilità di formulare richiesta di applicazione della pena entro i termini di cui all'art. 421, comma 3, cod. proc. pen. - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'imputato in giudizio mediante citazione diretta.

- Codice di procedura penale, artt. 418 e 419.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111 Pag. 28

N. 140. Ordinanza del Tribunale di Milano del 15 gennaio 2002.

Processo penale - Prove - Testimonianza indiretta - Divieto di testimonianza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b), cod. proc. pen. - Trattamento ingiustificatamente diverso rispetto ai testi non qualificati.

- Codice di procedura penale, art. 195, comma 4.
- Costituzione, art. 3 » 30

N. 141. Ordinanza del T.A.R. per la Campania del 23 gennaio 2002.

Impiego pubblico - Sospensione cautelare dei dipendenti pubblici a seguito di condanna penale, anche non definitiva, per determinati delitti - Efficacia, salvo il caso di sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, fino alla prescrizione del reato - Lamentata eccessiva durata - Irragionevolezza - Lesione dei principî del carattere rieducativo della pena, di imparzialità e buon andamento della pubblica Amministrazione, di tutela del lavoro e di adeguata retribuzione.

- Legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 4.
- Costituzione, artt. 3, 4, 24, 27, 35, 36 e 97 » 33

N. 142. Ordinanza del giudice di pace di Morbegno del 7 dicembre 2001.

Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Inapplicabilità solo se il proprietario non trasgressore prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà - Disparità di trattamento rispetto alla previsione dell'art. 213, comma 6, cod. strada (secondo cui per evitare la confisca amministrativa è sufficiente documentare l'appartenenza del veicolo a persona estranea alla violazione).

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 214, commi 1 e 1-bis. » 36

N. 143. Ordinanza del Tribunale di Milano del 29 gennaio 2002.

Sanzioni amministrative - Produzione e commercializzazione di bevande contenenti succo di frutta in misura inferiore al 12 per cento - Divieto di aggiunta di coloranti - Inosservanza - Previsione, in pretesa attuazione di norme comunitarie, di sanzioni amministrative più severe rispetto a quelle stabilite dalla precedente normativa nazionale (art. 358 testo unico leggi sanitarie) - Eccesso di delega per l'estensione di sanzioni destinate alla violazione di norme comunitarie, anche a norme di natura o portata esclusivamente nazionale.

- D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196, art. 16.
- Costituzione, art. 76 » 37

N. 144. Ordinanza del Tribunale di Milano del 21 gennaio 2002.

Sanzioni amministrative - Successione di leggi - Applicabilità della legge posteriore che prevede un trattamento sanzionatorio più favorevole all'autore dell'illecito, salva la definitività del provvedimento di irrogazione o l'intervenuto pagamento - Mancata previsione - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto alle sanzioni amministrative tributarie e valutarie.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 1, comma 2; d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 52, comma 2 (come modificato dall'art. 7, comma 13, del d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389).
- Costituzione, art. 3

Pag. 39

N. 145. Ordinanza della Corte di assise di Perugia dell'8 novembre 2001.

Processo penale - Prove - Testimonianza indiretta - Divieto di testimonianza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b), cod. proc. pen. - Irragionevole disparità di trattamento sotto diversi profili - Lesione del diritto di difesa.

- Codice di procedura penale, art. 195, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 42

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 131

*Ordinanza del 17 dicembre 2001 emessa dal Tribunale di Genova
nel procedimento civile vertente tra Leuci Erminio e direzione provinciale del lavoro di Genova*

Decreto-legge - Decreti-legge decaduti per mancata conversione e reiterati - Sanatoria degli effetti con la legge di conversione n. 608/1996 - Questione di costituzionalità sollevata mediante mero rinvio all'eccezione di parte - Omessa indicazione del parametro costituzionale.

- Decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608.

IL TRIBUNALE

Sono presenti l'avv. Doni per il sig. Leuci e l'avv. Pignatelli per il Ministero del lavoro.

Non è comparso il teste Bianca Centanni, ispettore in servizio presso la D.P.L. di Genova.

L'avv. Doni conferma le proprie argomentazioni circa la illegittimità costituzionale della legge n. 608/1996, che avrebbe sanato gli effetti prodotti dai decreti legge succedutisi nel tempo senza variazione.

Chiede pertanto, trattandosi di questione rilevante nella presente causa, che venga promosso giudizio di legittimità costituzionale al riguardo da parte della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Il giudice, ritenendo la questione non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione della presente causa, rimette gli atti alla Corte costituzionale, per la pronuncia sulla costituzionalità o meno della legge n. 608 del 1996, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente e cioè, della non osservanza, a suo dire, dei limiti posti dalla Costituzione per la conversione e/o conferma di efficacia dei decreti legge (necessità, urgenza, ecc.), oltre a tutto, secondo il ricorrente, reiterati con contenuti pressoché identici.

Genova, addì 6 dicembre 2001.

Il G.O.T.: MAUCERI

02C0216

N. 132

*Ordinanza del 23 ottobre 2001 emessa dal Tribunale di Asti
nel procedimento penale a carico di Berrutti Mario*

Straniero - Disciplina del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato - Disposizione contenente il trattamento sanzionatorio nel caso in cui il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato - Riferimento «al permesso di soggiorno previsto dal presente articolo» anziché a quello previsto dall'art. 5 della stessa legge - Contrasto con i principi di legalità, tassatività e necessaria determinatezza delle norme penali.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 22, comma 10.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 101.

IL GIUDICE

Considerato che nel corso del procedimento penale *de quo* a carico di Berrutti Mario imputato per il reato di cui all'art. 22 comma 10 del d.lgs. n. 286/1998 il P.M. ha sollevato questione di legittimità costituzionale proprio in relazione alla norma incriminatrice, ovvero, l'art. 22, comma 10 del d.lgs nella parte in cui fa riferimento al

«permesso di soggiorno previsto dal presente articolo» in quanto l'articolo in questione disciplina l'autorizzazione al lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato, ma non «prevede» il permesso di soggiorno essendo quest'ultimo previsto e regolamentato dall'art. 5 (appunto rubricato «Permesso di soggiorno») del citato decreto legislativo.

Rilevato che il termine previsto non può essere intesa nel semplicistico senso di «citato», dato atto che anche la difesa si è associata all'istanza, rilevato che, in effetti, la norma incriminatrice, probabilmente per un mero errore materiale di redazione legislativa, risulta «ambigua» ponendosi in contrasto con gli artt. 3, 24, 25 comma 2 e 101 della Costituzione e con i principi di legalità, tassatività e necessaria determinatezza delle norme penali e evidenziato che il giudice, per potere dare applicazione alla norma *de quo* e camminare la relativa sanzione, dovrebbe procedere ad una correzione della norma svolgendo, però un'operazione logica di sostanziale modifica del testo di legge, operazione che non gli è consentita dal nostro ordinamento, rilevato che la questione risulta sollevata nei confronti di una legge che deve essere applicata al fine di potere definire il giudizio trattandosi della norma penale che si assume violata, considerato altresì che, per i suesposti motivi, la questione appare fondata, risultando pertanto accertata sia la rilevanza sia la non manifesta fondatezza;

P. Q. M.

Vista la legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenutane la rilevanza nel presente processo;

Dichiara non manifestamente infondata l' questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 10 del d.lgs. n. 286/1998 nella parte in cui fa riferimento «al permesso di soggiorno previsto dal presente articolo» anziché a quello previsto dall'art. 5 stessa legge per contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso nei confronti dell'imputato e ordina trasmessi gli atti alla Corte costituzionale in Roma;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti relativi alla notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, oltre a quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 53/1987.

Asti, addì 23 ottobre 2001

Il giudice: PALLADINO

02C0217

N. 133

*Ordinanza del 24 ottobre 2001 emessa dal Tribunale di Viterbo
sezione distaccata di Montefiascone nel procedimento penale a carico di Sciuga Francesca*

Processo penale - Procedimento monitorio - Compatibilità con il principio del contraddittorio di cui all'art. 111 Cost. - Questione di legittimità costituzionale sollevata su eccezione di parte.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza in data 24 ottobre 2001, nel procedimento penale a carico di Sciuga Francesca.

Il giudice sulla sollevata rimessione degli atti alla Corte costituzionale perché precisi l'ambito e la portata del nuovo art. 111 della Costituzione in relazione al procedimento monitorio, sentito il pubblico ministero, ritenuta non manifestamente infondata l'eccezione sollevata nella parte in cui ci si riferisce al principio che il contraddittorio, nella nuova formulazione dell'articolo, nella formazione della prova, debba sussistere sin dal momento iniziale del procedimento e che tale non è nel caso di specie si ripete «procedimento monitorio», in quanto sarebbe susseguente ad una pronuncia di condanna.

P. Q. M.

Rimette gli atti alla cancelleria della Corte costituzionale perché si pronunci sulla eccezione in premessa e manda alla cancelleria per ogni adempimento di rito.

Sospende il presente procedimento sino alla data del provvedimento della Corte costituzionale.

Il giudice: MARINELLI

02C0218

N. 134

*Ordinanza del 2 febbraio 2002 emessa dalla Corte di cassazione
sui ricorsi riuniti proposti da Rizzacasa Giovambattista contro E.N.E.L. S.p.a.*

Notificazioni e comunicazioni (in materia civile) - Notificazione di atti giudiziari a mezzo del servizio postale - Decorrenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione) dalla data della consegna del plico al destinatario, anziché dalla data della spedizione - Ingiustificata diversità di regolamentazione rispetto all'art. 140 cod. proc. civ., alle norme sui ricorsi amministrativi e sul contenzioso tributario (art. 2, d.P.R. n. 1199/1971 e art. 16, n. 5, d.lgs. n. 546/1992), nonché alla disciplina del deposito a mezzo posta del ricorso per cassazione (art. 134, comma quinto, disp. att. cod. proc. civ.) - Incidenza sull'esercizio del diritto del notificante di agire in giudizio.

- Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3 (implicitamente richiamato dall'art. 149 cod. proc. civ.).
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da: Rizzacasa Giovambattista, elettivamente domiciliato in Roma, piazza del Fante n. 2, presso l'avvocato Rizzacasa Giuseppe, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso, ricorrente;

Contro E.N.E.L. S.p.a., intimato;

e sul 2° ricorso n. 00614/98 proposto da: E.N.E.L. S.p.a., in persona dell'Institore *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, viale Regina Margherita n. 125, presso l'avvocato Paternò Giovanni, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Passeggio Filomena, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale, controricorrente e ricorrente incidentale;

Contro Rizzacasa Giovambattista, elettivamente domiciliato in Roma, piazza del Fante n. 2, presso l'avvocato Rizzacasa Giuseppe, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso, controricorrente;

Avverso la sentenza n. 432/1996 della Corte d'Appello di L'Aquila, depositata il 10 ottobre 1996;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2001 dal Consigliere dott. Mario Adamo;

Udito per il ricorrente, l'avvocato Rizzacasa, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;

Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott. Dario Cafiero che ha concluso preliminarmente per la remissione della questione al primo presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite; nel merito l'accoglimento di entrambi i ricorsi.

F A T T O

Con atto di citazione notificato in data 14 ottobre 1987 Giovambattista Rizzacasa esponeva che il Prefetto di Chieti, con decreto in data 26 maggio 1987, aveva imposto servitù perpetua di elettrodotto su un fondo di sua proprietà, di mq 8.960, sito in comune di Orsogna, distinto al locale catasto al foglio 10, particelle n. 454 e 454/b, per la realizzazione di una linea elettrica di altissimo potenziale, determinando in L. 2.550.000 l'indennità dovuta dall'E.N.E.L.

Rilevava il Rizzacasa che l'indennità offertagli era assolutamente inadeguata, per cui conveniva avanti alla Corte di appello di L'Aquila l'E.N.E.L. per sentir determinare e liquidare l'indennità di asservimento del fondo, comprensiva dell'indennità di occupazione permanente dell'area destinata al basamento, dell'indennità di occupazione temporanea legittima nonché dei danni arrecati durante l'installazione del cantiere per la costruzione della potente conduttura elettrica.

Costituitasi in giudizio l'E.N.E.L. resisteva alla domanda assumendo che la somma liquidata al ricorrente era stata determinata dall'UTE, nel rispetto della vigente normativa.

Con sentenza in data 10 ottobre 1996 la Corte di appello di L'Aquila accoglieva la domanda attrice e per l'effetto condannava l'E.N.E.L. a corrispondere al Rizzacasa la somma di L. 4.680.000, oltre agli interessi legali, a decorrere dalla data di realizzazione dell'elettrodotto.

Per la cassazione della sentenza della Corte di appello proponeva ricorso, fondato su unico articolato motivo, Giovambattista Rizzacasa.

Resisteva con controricorso l'E.N.E.L. che proponeva altresì ricorso incidentale, chiedendo preliminarmente declaratoria di inammissibilità del ricorso principale per essere stato notificato in data 29 novembre 1997, oltre il termine di un anno e 46 giorni previsto dall'art. 327 c.p.c.

Con ordinanza in data 15 aprile 1999 la causa veniva rimessa alla Corte costituzionale avendo il Collegio ritenuta l'esistenza di profili di illegittimità costituzionale dell'art. 149 c.p.c.

Con ordinanza in data 27 luglio 2001, n. 322 la Corte costituzionale dichiarava manifestamente inammissibile la questione sottoposta al suo esame.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

D I R I T T O

Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente notificato.

Al riguardo si osserva: che dagli atti del giudizio risulta che la sentenza della Corte di appello di L'Aquila è stata depositata in cancelleria in data 10 ottobre 1996 e che il ricorso per la cassazione della sentenza di merito è stato consegnato all'ufficiale giudiziario dal Rizzacasa il 17 novembre 1997 e recapitato al destinatario dal servizio postale solo in data 29 novembre 1997;

che la Direzione PP.TT. di L'Aquila, a giustificazione del ritardo, ha semplicemente addotto l'ingente mole di lavoro che avrebbe impedito all'Ufficio di rispettare i termini di notifica, escludendo nel contempo ogni colpa nella condotta dell'Ufficiale notificatore e del personale addetto all'Ufficio postale;

che la giurisprudenza di questa Corte suprema interpreta l'art. 4 comma 3 legge 20 novembre 1982, n. 890, richiamato implicitamente dall'art. 149 c.p.c., nel senso che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto ma si perfeziona solo con la consegna del plico al destinatario, come espressamente stabilito dal richiamato art. 4, comma 3, legge n. 890/1982 (Cass. civ. numeri 4541/1981; 591/1982; 2434/1983; 5995/1983; 4271/1987; 2536/1988; S.U. 1605/1989; 4242/1992; 3303/1994; 1242/1995; 3764/1995; 6554/1998; 965/1999), ragione per cui la tempestività del ricorso è esclusivamente rilevabile dalla certificazione della data di consegna del plico da parte dell'agente postale, essendo l'utilizzazione del servizio postale a totale rischio di chi lo richiede;

che il testo dell'art. 4 comma 3 legge n. 890/1982, richiamato dall'art. 149 c.p.c., non lascia spazi interpretativi stante il suo chiaro tenore letterale che espressamente stabilisce: «L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione» talché l'utilizzo della procedura prevista dall'art. 149 c.p.c., che richiama espressamente le notificazioni a mezzo del servizio postale, di fatto può ostacolare, fino a sopprimerlo sostanzialmente, l'esercizio di un diritto, quale quello di proporre impugnazioni, da parte di colui che, risiedendo in luogo diverso da quello in cui deve essere eseguita la notifica, utilizzi il mezzo previsto dal codice di rito per la notifica a mezzo posta, adempiendo tempestivamente a tutte le formalità a suo carico previste dall'art. 149 c.p.c. e dalla legge n. 890/1982 e restando non di meno esposto alla disorganizzazione di Uffici pubblici, quali quelli postali che sono strumenti ausiliari dell'amministrazione della giustizia;

che tenuto conto che l'art. 4 legge n. 890/1982, richiamato implicitamente dall'art. 149 c.p.c., non costituisce regola generale dell'ordinamento, considerato che la notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona alla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, con cui l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario del deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale, irrilevante essendo l'effettiva consegna della raccomandata stessa al destinatario (Cass. civ. 5825/1981; 5785/1986; 1504/1990; 1729/1996);

che anche a voler ritenere che la diversità di disciplina prevista dall'art. 140 c.p.c. rispetto all'altra forma di notifica prevista dall'art. 149 c.p.c. sia giustificata dalla diversità dei presupposti e delle ulteriori formalità che precedono, nella notifica *ex art.* 140 c.p.c., la spedizione della raccomandata (Cass. civ. 5825/1981; 3785/1986; 1504/1990), tuttavia il difetto di unicità del sistema si desume anche dal fatto che, per quanto attiene ai ricorsi amministrativi e al contenzioso tributario, la notifica si perfeziona con la spedizione dell'atto, risultante da attestazione del servizio postale (art. 2 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e art. 16 n. 5 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) e che in relazione allo stesso ricorso per cassazione l'attuale sistema prevede due distinte regolamentazioni per la notifica del ricorso a mezzo del servizio postale e per il suo deposito presso la cancelleria della Corte, sempre a mezzo del servizio postale;

che, infatti, mentre per la notifica del ricorso effettuato ai sensi dell'art. 149 la tempestività va desunta ai sensi dell'art. 4 comma 3 legge n. 890/1982 dalla data di consegna del plico, per il deposito del ricorso presso la cancelleria di questa Corte suprema la tempestività del deposito, prevista a pena di improcedibilità del ricorso stesso, va desunta ai sensi dell'art. 134 comma 5 disp.att. c.p.c. dalla data di spedizione dei plichi che contengono gli atti di cui all'art. 369 c.p.c.;

che quindi non manifestamente infondata appare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 comma 3 legge n. 890/1982, richiamato implicitamente dall'art. 149 c.p.c., nella parte in cui fa decorrere la notifica del piego raccomandato dalla data della sua consegna al destinatario, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto prevede una regolamentazione diversa da quella prevista per i ricorsi amministrativi e per il contenzioso tributario e in quanto addossa alla parte notificante, che esercita un diritto secondo le formalità previste, ogni rischio connesso alla omessa o tardiva consegna dell'atto al destinatario, causata da disservizi non imputabili al notificante, potendo così determinare, di fatto, ostacolo al libero esercizio della facoltà di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti;

che d'altra parte non può ritenersi che una diversa regolamentazione della notificazione in questione possa incidere sui diritti del soggetto destinatario dell'atto, sia perché non corrisponde ai principi di buona amministrazione che un soggetto possa avvantaggiarsi dei disservizi dell'amministrazione stessa, sia perché il destinatario dell'atto è comunque posto in condizione di difendersi perché l'atto deve essergli notificato e dalla data della notifica decorrono gli adempimenti che la legge pone a suo carico, mentre muta solo la data alla quale fare riferimento ai fini della tempestività della notifica;

che pertanto stante la non manifesta infondatezza e la sua rilevanza, ai fini della decisione che dovrà essere adottata, ritiene la Corte di dovere sollevare, nei sensi su specificati, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 comma 3 legge n. 20 novembre 1982, n. 890, implicitamente richiamato dall'art. 149 c.p.c.

P. Q. M.

Rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 comma 3 legge 20 novembre 1982, n. 890, richiamato implicitamente dall'art. 149 c.p.c., nella parte in cui fa decorrere la notifica dell'atto da notificare dalla data della consegna del plico al destinatario, anziché dalla data della spedizione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Dispone che copia della presente ordinanza sia notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei Deputati e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 6 dicembre 2001.

Il Presidente: LOSAVIO

N. 135

*Ordinanza del 26 novembre 2001 emessa dal T.A.R. per la Toscana
sul ricorso proposto da Wainwright Valerie Linda contro l'Università degli studi di Firenze*

Università - Ricercatori - Conferma in ruolo - Valutabilità dei servizi prestati in qualità di lettori assunti per contratto ex art. 28 d.P.R. n. 382/1980 - Mancata previsione - Deteriore trattamento rispetto ai lettori assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'Università - Eccesso di delega.

- D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 103, comma terzo, in combinato disposto con l'art. 7, lett. g), legge 21 febbraio 1980, n. 28.
- Costituzione, artt. 3 e 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 741/1990, proposto dalla sig.ra Valerie Linda Wainwright, rappresentata e difesa dall'avv. Calogero Narese e domiciliata presso lo studio dello stesso, in Firenze, piazza Goldoni n. 2;

Contro l'Università degli studi di Firenze, in persona del rettore p.t., rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze;

Per l'annullamento del decreto del rettore dell'Università degli studi di Firenze n. 439 del 6 marzo 1990, comunicato alla ricorrente con nota rettorale 24 marzo 1990 prot. 4707, decreto che ha ridotto l'anzianità della ricorrente quale ricercatrice universitaria confermata, da anni quattro, mesi sette e giorni diciotto alla data del 1° novembre 1984, ad anni uno, mesi nove e giorni dieci;

Nonché per la declaratoria del diritto soggettivo perfetto della ricorrente ad ottenere, quale ricercatore universitario confermato, il riconoscimento dei servizi pre-ruolo, nella misura di anni quattro mesi sette e giorni diciotto al 1° novembre 1984, così come disposto a suo tempo con decreto del rettore dell'Università degli studi di Firenze n. 1980 del 10 novembre 1984; con conseguente ricostruzione giuridica ed economica della carriera;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione universitaria intimata;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, per la pubblica udienza del 6 giugno 2001, il dott. D. Lundini;

Uditi, all'udienza predetta, l'avv. F. De Meo, in sostituzione dell'avv. Narese, per la ricorrente e l'avv. dello Stato M. V. Lumetti per l'amministrazione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

F A T T O

La ricorrente, insegnante di lingua inglese presso la facoltà di lettere dell'Università degli studi di Firenze, contesta il decreto rettorale di cui in epigrafe, il quale, variando peggiorativamente l'originario D.R n. 1980 del 10 novembre 1984, ha depennato, agli effetti del riconoscimento quale anzianità giuridica ed economica di carriera, l'attività svolta dall'interessata, dal 1° novembre 1980 al 31 ottobre 1984, come lettrice a contratto ex art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Al riguardo deduce:

violazione dell'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 in relazione all'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ed in relazione altresì all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento e difetto di motivazione.

In ipotesi, eccezione di illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Il terzo comma dell'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 prevede che ai ricercatori, all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, e per due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata in una delle figure previste dall'art. 7 della legge n. 28/1980.

È pacifico che tali attività sono quelle svolte sia prima che dopo l'entrata in funzione del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, cioè sia prima che dopo l'anno accademico che ebbe inizio il 1° novembre 1980. Nel senso che tutta l'attività svolta fino all'immissione in ruolo quali ricercatori confermati è utile agli effetti di detto riconoscimento.

L'Amministrazione ritiene però che il regime istituito dai contratti privatistici di elettorato di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 non sia tra quelli richiamati dall'art. 7 della legge n. 28, o assimilabile o equiparabile a questi ultimi.

Ma ciò è errato, dal momento che la giurisprudenza delle Magistrate di merito, della Cassazione e della Corte costituzionale (n. 55/1989), ha chiarito che i contratti *ex art. 28* citato sono produttivi di un rapporto di lavoro subordinato avente caratteristiche assolutamente identiche a quelle riferibili ai lettori nel regime d'incarico previgente al 31 ottobre 1980, ma appartenente al diritto privato per preciso disposto legislativo.

Dall'applicazione, poi, dei principi di cui alle sentenze n. 284/1987 e n. 55/1989 della Corte costituzionale, deriva che i lettori sono sempre stati lavoratori dipendenti dell'Università, come docenti di lingue, in regime privatistico ovvero pubblicistico.

Il servizio di lettorato svolto dall'interessata fra il 1° novembre 1980 e il 31 ottobre 1984 non ha avuto alcun carattere distintivo o differenziale rispetto all'identico servizio svolto dalla ricorrente nell'anno accademico 1979/1980, quest'ultimo riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera.

Il servizio svolto *ex art. 28* decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 è quindi pienamente assimilabile ai servizi (antecedenti il 1980) elencati nell'art. 7 della legge n. 28/1990. È chiaro che quest'ultima norma non ha potuto esemplificare, fra i servizi riconoscibili, quello che sarebbe stato svolto negli anni successivi *ex art. 28* decreto del Presidente della Repubblica n. 382; ma poiché è pacifico che anche il servizio svolto dopo il 1° novembre 1980 è utile ai fini della ricostruzione di carriera, ne segue, in via di interpretazione razionale, l'assimilabilità del servizio prestato dalla ricorrente quale lettrice nel quadriennio in considerazione, al servizio di lettrice incaricata a contratto proprio dell'anno accademico 1979/1980.

Se così non fosse, peraltro, e fosse dunque riconoscibile solo il servizio di lettrice prestato nell'anno accademico 1979/1980 e non il servizio del quadriennio successivo, la legge, interpretata così come l'ha interpretata l'amministrazione, sarebbe incostituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

E nemmeno sarebbe da considerare come elemento differenziale il carattere necessariamente privatistico del servizio successivo al 1° novembre 1980, giacché anche nell'ordinamento previgente il servizio di elettorato poteva essere retto da contratti di diritto privato.

Conclude per l'accoglimento del ricorso, previa eventuale rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 103 terzo comma, e norme connesse, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, per violazione dell'art. 3 Cost.

L'amministrazione è costituita in giudizio e controdeduce *ex adverso* con memoria depositata il 16 maggio 2001.

La ricorrente reitera ed illustra ulteriormente i propri assunti con memoria depositata il 24 maggio 2001.

Alla pubblica udienza del 6 giugno 2001, la causa è passata in decisione.

D I R I T T O

La questione sottoposta al Collegio consiste nello stabilire se il servizio di «lettorato» prestato a seguito dell'assunzione per contratto disciplinata dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sia computabile o meno, ai sensi dell'art. 103 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a favore del ricercatore universitario inquadrato, come la ricorrente, nella fascia dei ricercatori confermati.

Nello specifico, l'Università degli studi di Firenze, a seguito dell'immissione dell'istante nel ruolo predetto, ha in un primo momento (D.R. 10 novembre 1984) riconosciuto alla stessa, ai fini della ricostruzione di carriera, il periodo di attività reso dal 1° novembre 1980 al 31 ottobre 1984 come «lettrice» a contratto *ex art. 28* del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. Indi, con successivo decreto rettorale del 6 marzo 1990, è intervenuta in autotutela a modifica della precedente determinazione, scomputando dal totale dei servizi riconoscibili a

fini di carriera in favore della ricorrente, quello prestato nel periodo di cui sopra, sul rilievo che il lettore a contratto *ex art.* 28 citato non sarebbe previsto «tra le figure ricomprese nell'art. 7 della legge 28 del 21 febbraio 1980 richiamato nell'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980».

Recita, in effetti, il terzo comma dell'art. 103 sopra menzionato, che «ai ricercatori universitari all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l'attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall'art. 7, legge 21 febbraio 1980, n. 28, ...».

Quest'ultima legge (di delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria) prevede poi, all'articolo predetto, nell'enunciare le categorie di soggetti ammessi al giudizio di idoneità per l'inquadramento nella fascia dei ricercatori confermati, anche (lettera *g*), per quanto interessa in questa sede, i «lettori assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'università, che abbiano svolto tale attività per almeno due anni». Alla stregua di tale disposizione — peraltro di scarsa perspicuità anche se letta alla luce della formula parzialmente diversificata di cui all'art. 58, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 (per una ricostruzione esegetica al riguardo vedi CGARS n. 152 del 16 settembre 1986) — i servizi di lettorato valutabili ai fini di cui trattasi non sono certamente quelli di cui all'art. 28 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Successivi interventi additivi e manipolativi della Corte costituzionale hanno poi modificato e precisato gli ambiti ed i contorni della categoria enunciata dal ripetuto art. 7. È stato così eliminato il riferimento all'anzianità di due anni richiesta per l'ammissione ai giudizi di idoneità (Corte costituzionale, n. 284 del 7/23 luglio 1987), mentre sono stati ricompresi nella categoria in questione i lettori incaricati *ex art.* 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

In ogni caso restano da essa sicuramente esclusi i lettori di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, dal momento che pacifici criteri interpretativi, ormai chiariti anche a livello giurisprudenziale, portano a ritenere che i lettori contemplati dall'art. 7 più volte citato sono solo: quelli entrati in ruolo per pubblico concorso ai sensi dell'art. 6 della legge 29 agosto 1941, n. 1058; nonché quelli nominati o incaricati *ex artt.* 23 e 24 della legge n. 62/1967; e quelli, infine, incaricati ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo unico del d.l. 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, in legge n. 54/1979 (vedi Corte costituzionale e CGARS, sentenze citate). Sostanzialmente, si tratta di categorie di «lettori» universitari disomogenee, se si vuole, ma certamente tutte disciplinate da normativa diversa ed anteriore rispetto a quella riguardante i «lettori» assunti mediante contratto di diritto privato, introdotta dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e già prevista nella legge di delegazione n. 28/1980 all'art. 6, sesto e settimo comma.

Né può arriversi a ricomprendere quest'ultima categoria di lettori, in via di interpretazione estensiva, nell'ambito di operatività del combinato disposto degli artt. 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e 7 della legge n. 28/1980, stante la tassatività, specificità ed inderogabilità delle figure enunciate da quest'ultimo articolo (*cf.* C.d.S., VI, n. 1571 del 3 novembre 1997; n. 235 del 26 gennaio 2001; T.A.R. Lazio, III, n. 274 del 20 gennaio 2000). Quanto all'applicazione analogica, ai fini di cui trattasi, delle disposizioni concernenti gli assistenti universitari (ai quali, come rappresenta la ricorrente nella memoria difensiva del 24 maggio 2001, i lettori sarebbero equiparati *ex lege*), la possibilità di fare ad essa ricorso è esclusa dal fatto che non vi è lacuna ordinamentale, poiché precise disposizioni si occupano, come si è visto, dei servizi di lettorato valutabili ai fini della ricostruzione di carriera dei ricercatori confermati.

Conclusivamente, non sembra possibile attribuire alle disposizioni di cui trattasi un significato diverso da quello fatto palese dalle parole attraverso le quali si è espresso il legislatore, sicché deve ritenersi che, allo stato, il servizio prestato come lettore *ex art.* 28, d.P.R. n. 382/1980 (disposizione peraltro abrogata dall'art. 4 del d.l. n. 120/1995) non possa ottenere il riconoscimento postulato dalla ricorrente.

Il che porterebbe a disattendere l'azione proposta dalla ricorrente stessa. Ma il Collegio ritiene di dover soprassedere da una pronuncia in tal senso, ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, prospettata in via subordinata dall'opponente, del combinato disposto degli artt. 103, terzo comma, d.P.R. n. 382/1980 e 7, ottavo comma, lettera *g*), della legge n. 28/1980, nella parte in cui non prevedono, tra le attività universitarie riconoscibili ai fini della carriera, per i ricercatori confermati quelle prestate in qualità di lettori assunti ai sensi dell'art. 28 del citato d.P.R. n. 382.

Ed invero — premesso, in generale, che i servizi progressi valutabili *ex art.* 103, terzo comma, citato, sono (com'è anche pacifico e incontestato tra le parti nella presente controversia) quelli svolti sia prima che dopo l'anno accademico (1980/1981) di iniziale operatività del d.P.R. n. 382/1980 e fino all'inquadramento nella fascia dei

ricercatori confermati — appare discriminatoria, e quindi contrastante con l'art. 3 della Costituzione, la normativa che consente il riconoscimento dei servizi di dottorato svolti prima del sistema al riguardo istituito con l'art. 28 del ripetuto d.P.R. e non invece il dottorato prestato a contratto ai sensi di quest'ultima disposizione.

L'esclusione, in effetti, alla stregua delle denunciate disposizioni, di tale categoria di lettori universitari, non appare contenuta entro i limiti di un ragionevole esercizio della discrezionalità legislativa, se si considera la sostanziale omogeneità delle prestazioni rese dal lettore universitario sia prima che dopo la riforma ex art. 28 d.P.R. n. 382. Si tratta infatti di un servizio che in un caso e nell'altro ha identiche caratteristiche sostanziali.

L'elemento diversificatore è costituito dal fatto che l'art. 28 del d.P.R. n. 382/1980 non fonda più, per i nuovi lettori, come accadeva invece in precedenza alla stregua della previgente disciplina, un rapporto di pubblico impiego, ma prevede per essi assunzioni con contratto di diritto privato (vedi citate sentenze Corte costituzionale). Ma si tratta di circostanza che il Collegio reputa irrilevante e comunque insufficiente a sorreggere il diverso trattamento, ex art. 103 d.P.R. n. 382/1980, delle due menzionate categorie di lettori, atteso che l'elaborazione e l'interpretazione giurisprudenziali hanno chiarito che i «contratti di diritto privato» di cui al sopra riferito art. 28 appartengono alla categoria del lavoro subordinato (*cf.*, tra le tante, Cass. Civ., V, n. 3562 del 5 aprile 1991; Corte costituzionale n. 55/1989; C.d.S., II, 30 settembre 1987) e che essi fondano un rapporto lavorativo sostanzialmente a tempo indeterminato (vedi Corte costituzionale n. 249 del 16 giugno 1995; Co. Giu. Co. Eur. 2 agosto 1993; Corte Cass. Lav. n. 14433 del 6 novembre 2000; C.d.S., VI, n. 1678 del 18 novembre 1997). Inoltre, non può sottacersi che la disciplina di assunzione dei lettori in base al d.P.R. del 1980, riecheggia (a parte l'elemento di distinzione meramente formale del contratto privatistico) quella ex articolo unico decreto-legge n. 817/1978, tanto da costituire una sorta di continuità tra le due categorie. Che poi l'elemento privatistico che connota il lettore ex art. 28 d.P.R. n. 382/1980 non valga ad escludere l'inserimento del lettore stesso nell'organizzazione dell'Università e la funzionalizzazione alle esigenze di questa è dato pacifico e scontato (come oltretutto è dimostrato dalla recente generale «privatizzazione» dei rapporti d'impiego alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ex d.lgs. n. 29/1993).

Va ancora sottolineato che l'art. 12 della legge delega n. 28/1980 di riforma universitaria, indicava, alla lettera *i*), per il servizio riconoscibile a favore dei soggetti inquadrati nei ruoli in base alla legge stessa, quello «effettivamente prestato nelle università» (vedi anche, al riguardo, Corte costituzionale n. 305 del 7 luglio 1995), sicché la riduttiva individuazione, per i ricercatori confermati, dei servizi di dottorato riconoscibili, operata attraverso il riferimento all'art. 7, lettera *g*), della legge n. 28/1980, appare, oltre che contrastante, per i motivi già detti, con i principi di eguaglianza e ragionevolezza presidiati dall'art. 3 Cost., anche in contrasto con l'art. 76 Cost., per violazione dei principi e criteri direttivi della legge di delega.

Da ultimo è appena il caso di rimarcare l'evidente rilevanza della questione di costituzionalità del combinato disposto dell'art. 103, terzo comma, del d.P.R. n. 382/1980 e dell'art. 7, lettera *g*), della legge n. 28/1980, per la sua sicura incidenza sull'esito del ricorso proposto dall'istante.

Per le considerazioni che precedono, il presente giudizio va dunque sospeso, con conseguente invio degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

*Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 103, terzo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e dell'art. 7, lettera *g*), della legge 21 febbraio 1980, n. 28, in relazione agli artt. 3 e 76 della Costituzione, nella parte in cui non consente la valutabilità (di cui all'art. 103 terzo comma citato) del servizio svolto dai lettori assunti per contratto ex art. 28 dello stesso d.P.R. n. 382/1980.*

Sospende, in conseguenza, il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura della segreteria di questo Tribunale.

Ordina che, a cura della medesima segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Firenze, il 6 giugno 2001.

Il Presidente: DELLA VALLE PAUCIULLO

Il consigliere estensore relatore: LUNDINI

N. 136

*Ordinanza del 26 novembre 2001 emessa al T.A.R. per la Toscana
sul ricorso proposto da Levitta Baldi Margareth contro Università degli studi di Firenze ed altra*

Università - Ricercatori - Conferma in ruolo - Valutabilità dei servizi prestati in qualità di lettori assunti per contratto ex art. 28 d.P.R. n. 382/1980 - Mancata previsione - Deteriore trattamento rispetto ai lettori assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'Università - Eccesso di delega.

- D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 103, comma terzo, in combinato disposto con l'art. 7, lett. g), legge 21 febbraio 1980, n. 28.
- Costituzione, artt. 3 e 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1690/1993, proposto dalla dott.ssa Margareth Levitta Baldi, rappresentata e difesa dall'avv. Calogero Narese e domiciliata presso lo studio dello stesso, in Firenze, via dell'Orluolo n. 20;

Contro l'Università degli studi di Firenze e l'Università degli studi di Siena, in persona dei rispettivi rettori p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze;

Per l'annullamento del decreto del rettore dell'Università degli studi di Firenze n. 839 del 1° marzo 1993, comunicato alla ricorrente con nota del 22 marzo 1993, nella parte in cui il decreto medesimo nega alla ricorrente il riconoscimento dei servizi pre-ruolo prestati a decorrere dal 1° novembre 1980 ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;

Nonché per la declaratoria del diritto soggettivo perfetto della ricorrente ad ottenere, quale ricercatore universitario confermato, il riconoscimento dei servizi pre-ruolo, per i periodi di lavoro svolti quale lettrice dal 1° novembre 1980 fino alla nomina, con conseguente ricostruzione giuridica ed economica della carriera;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni universitarie intimate;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, per la pubblica udienza del 6 giugno 2001, il dott. D. Lundini;

Uditi, all'udienza predetta, l'avv. F. De Meo, in sostituzione dell'avv. Narese, per la ricorrente e l'avv. dello Stato M. V. Lumetti per l'amministrazione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

F A T T O

La ricorrente, insegnante di lingua francese presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Firenze, contesta il decreto rettorale di cui in epigrafe, il quale non ha considerato, ai fini del riconoscimento quale anzianità giuridica ed economica di carriera, l'attività che l'interessata prospetta di aver svolto, dal 1° novembre 1980 al 1990, come lettrice a contratto ex art. 28 del d.P.R. n. 382/1980.

Al riguardo deduce:

violazione dell'art. 103 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 in relazione all'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ed in relazione altresì all'art. 28 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento e difetto di motivazione.

in ipotesi, eccezione di illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 103 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Il terzo comma dell'art. 103 del d.P.R. n. 382/1980 prevede che ai ricercatori, all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, e per due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata in una delle figure previste dall'art. 7 della legge n. 28/1980.

È pacifico che tali attività sono quelle svolte sia prima che dopo l'entrata in funzione del d.P.R. n. 382, cioè sia prima che dopo l'anno accademico che ebbe inizio il 1° novembre 1980. Nel senso che tutta l'attività svolta fino all'immissione in ruolo quali ricercatori confermati è utile agli effetti di detto riconoscimento.

L'amministrazione ritiene però che il regime istituito dai contratti privatistici di dottorato di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 382 non sia tra quelli richiamati dall'art. 7 della legge n. 28/1980, o assimilabile o equiparabile a questi ultimi.

Ma ciò è errato, dal momento che la giurisprudenza delle Magistrature di merito, della Cassazione e della Corte costituzionale (n. 55/1989), ha chiarito che i contratti *ex art. 28* citato sono produttivi di un rapporto di lavoro subordinato avente caratteristiche assolutamente identiche a quelle riferibili ai lettori nel regime d'incarico previgente al 31 ottobre 1980, ma appartenente al diritto privato per preciso disposto legislativo.

Dall'applicazione, poi, dei principi di cui alle sentenze n. 284/1987 e n. 55/1989 della Corte costituzionale, deriva che i lettori sono sempre stati lavoratori dipendenti dell'Università, come docenti di lingue, in regime privatistico ovvero pubblicistico.

Il servizio di dottorato svolto dall'interessata dal 1° novembre 1980 e fino alla nomina come ricercatrice non ha avuto alcun carattere distintivo o differenziale rispetto all'identico servizio svolto dalla ricorrente nell'a.a. 79/1980, servizio quest'ultimo riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera.

Il servizio svolto *ex art. 28* d.P.R. n. 382/1980 è quindi pienamente assimilabile ai servizi (antecedenti il 1980) elencati nell'art. 7, legge n. 28/1990. È chiaro che quest'ultima norma non ha potuto esemplificare, fra i servizi riconoscibili, quello che sarebbe stato svolto negli anni successivi *ex art. 28* d.P.R. n. 382; ma poiché è pacifico che anche il servizio svolto dopo il 1° novembre 1980 è utile ai fini della ricostruzione di carriera, ne segue, in via di interpretazione razionale, l'assimilabilità del servizio prestato dalla ricorrente quale lettrice nel periodo in considerazione, al servizio di lettrice incaricata a contratto proprio dell'a.a. 1979/1980.

Se così non fosse, peraltro, e fosse dunque riconoscibile solo il servizio di lettrice prestato nell'anno accademico 1979/1980 e non il servizio del periodo successivo, la legge, interpretata così come l'ha interpretata l'amministrazione, sarebbe incostituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

E nemmeno sarebbe da considerare come elemento differenziale il carattere necessariamente privatistico del servizio successivo al 1° novembre 1980, giacché anche nell'ordinamento previgente il servizio di dottorato poteva essere retto da contratti di diritto privato.

Conclude per l'accoglimento del ricorso, previa eventuale rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 103, terzo comma, e norme connesse, del d.P.R. n. 382/1980, per violazione dell'art. 3 Cost.

L'amministrazione è costituita in giudizio e controdeduce *ex adverso* con memoria depositata il 26 maggio 2001.

La ricorrente reitera ed illustra ulteriormente i propri assunti con memoria depositata il 24 maggio 2001.

Alla pubblica udienza del 6 giugno 2001, la causa è passata in decisione.

D I R I T T O

La questione sottoposta al Collegio consiste nello stabilire se il servizio di «dottorato» prestato a seguito dell'assunzione per contratto disciplinata dall'art. 28 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sia computabile o meno, ai sensi dell'art. 103 dello stesso d.P.R., a favore del ricercatore universitario inquadrato, come la ricorrente, nella fascia dei ricercatori confermati.

Nello specifico, la ricorrente prospetta che l'Università degli studi di Firenze, a seguito dell'immissione dell'istante nel ruolo predetto, non ha riconosciuto alla stessa, ai fini della ricostruzione di carriera, il periodo di attività reso, dal 1° novembre 1980 fino alla nomina, come «lettrice» a contratto *ex art. 28* del d.P.R. n. 382/1980.

La motivazione, come potrebbe desumersi da analoghi decreti riferiti ad altri docenti, consisterebbe nel fatto che il lettore a contratto *ex art. 28* citato non sarebbe previsto tra le figure ricomprese nell'art. 7 della legge n. 28 del 21 febbraio 1980 richiamato nell'art. 103 del d.P.R. n. 382/1980.

Recita, in effetti, il terzo comma dell'art. 103 sopra menzionato, che «ai ricercatori universitari all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l'attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall'art. 7, legge 21 febbraio 1980, n. 28,».

Quest'ultima legge (di delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria) prevede poi, all'articolo predetto, nell'enunciare le categorie di soggetti ammessi al giudizio di idoneità per l'inquadramento nella fascia dei ricercatori confermati, anche (lettera *g*), per quanto interessa in questa sede, i «lettori assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'università, che abbiano svolto tale attività per almeno due anni». Alla stregua di tale disposizione — peraltro di scarsa perspicuità anche se letta alla luce della formula parzialmente diversificata di cui all'art. 58, lettera *h*), del d.P.R. n. 382/1980 (per una ricostruzione esegetica al riguardo vedi CGARS n. 152 del 16 settembre 1986) — i servizi di lettorato valutabili ai fini di cui trattasi non sono certamente quelli di cui all'art. 28 del citato d.P.R.. Successivi interventi additivi e manipolativi della Corte costituzionale hanno poi modificato e precisato gli ambiti ed i contorni della categoria enunciata dal ripetuto art. 7. È stato così eliminato il riferimento all'anzianità di due anni richiesta per l'ammissione ai giudizi di idoneità (Corte costituzionale, n. 284 del 7/23 luglio 1987), mentre sono stati ricompresi nella categoria in questione i lettori incaricati *ex art. 24* della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

In ogni caso restano da essa sicuramente esclusi i lettori di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 382/1980, dal momento che pacifici criteri interpretativi, ormai chiariti anche a livello giurisprudenziale, portano a ritenere che i lettori contemplati dall'art. 7 più volte citato sono solo: quelli entrati in ruolo per pubblico concorso ai sensi dell'art. 6 della legge 29 agosto 1941, n. 1058; nonché quelli nominati o incaricati *ex artt. 23 e 24* della legge n. 62/1967; e quelli, infine, incaricati ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, in legge n. 54/1979 (vedi Corte costituzionale e CGARS, sentenze citate). Sostanzialmente, si tratta di categorie di «lettori» universitari disomogenee, se si vuole, ma certamente tutte disciplinate da normativa diversa ed anteriore rispetto a quella riguardante i «lettori» assunti mediante contratto di diritto privato, introdotta dall'art. 28 del d.P.R. n. 382/1980 e già prevista nella legge di delegazione n. 28/1980 all'art. 6, sesto e settimo comma.

Né può arriversi a ricomprendere quest'ultima categoria di lettori, in via di interpretazione estensiva, nell'ambito di operatività del combinato disposto degli artt. 103, terzo comma, del d.P.R. n. 382/1980 e 7 della legge n. 28/1980, stante la tassatività, specificità ed inderogabilità delle figure enunciate da quest'ultimo articolo (*cf.* C.d.S., VI, n. 1571 del 3 novembre 1997; n. 235 del 26 gennaio 2001; T.A.R. Lazio, III, n. 274 del 20 gennaio 2000). Quanto all'applicazione analogica, ai fini di cui trattasi, delle disposizioni concernenti gli assistenti universitari (ai quali, come rappresenta la ricorrente nella memoria difensiva del 24 maggio 2001, i lettori sarebbero equiparati *ex lege*), la possibilità di fare ad essa ricorso è esclusa dal fatto che non vi è lacuna ordinamentale, poiché precise disposizioni si occupano, come si è visto, dei servizi di lettorato valutabili ai fini della ricostruzione di carriera dei ricercatori confermati.

Conclusivamente, non sembra possibile attribuire alle disposizioni di cui trattasi un significato diverso da quello fatto palese dalle parole attraverso le quali si è espresso il legislatore, sicché deve ritenersi che, allo stato, il servizio prestato come lettore *ex art. 28* d.P.R. n. 382/1980 (disposizione peraltro abrogata dall'art. 4 del d.l. n. 120/1995) non possa ottenere il riconoscimento postulato dalla ricorrente.

Il che porterebbe a disattendere l'azione proposta dalla ricorrente stessa. Ma il Collegio ritiene di dover soprassedere da una pronuncia in tal senso, ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, prospettata in via subordinata dall'opponente, del combinato disposto degli artt. 103, terzo comma, d.P.R. n. 382/1980 e 7, ottavo comma, lettera *g*), della legge n. 28/1980, nella parte in cui non prevedono, tra le attività universitarie riconoscibili ai fini della carriera, per i ricercatori confermati, quelle prestate in qualità di lettori assunti ai sensi dell'art. 28 del citato d.P.R. n. 382.

Ed invero — premesso, in generale, che i servizi progressi valutabili *ex art. 103*, terzo comma, citato, sono (com'è anche pacifico e incontestato tra le parti nella presente controversia) quelli svolti sia prima che dopo l'anno accademico (1980/1981) di iniziale operatività del d.P.R. n. 382/1980 e fino all'inquadramento nella fascia dei ricercatori confermati — appare discriminatoria, e quindi contrastante con l'art. 3 della Costituzione, la norma-

tiva che consente il riconoscimento dei servizi di dottorato svolti prima del sistema al riguardo istituito con l'art. 28 del ripetuto d.P.R. e non invece il dottorato prestato a contratto ai sensi di quest'ultima disposizione.

L'esclusione, in effetti, alla stregua delle denunciate disposizioni, di tale categoria di lettori universitari, non appare contenuta entro i limiti di un ragionevole esercizio della discrezionalità legislativa, se si considera la sostanziale omogeneità delle prestazioni rese dal lettore universitario sia prima che dopo la riforma *ex art. 28 d.P.R. n. 382*. Si tratta infatti di un servizio che in un caso e nell'altro ha identiche caratteristiche sostanziali.

L'elemento diversificatore è costituito dal fatto che l'art. 28 del d.P.R. n. 382/1980 non fonda più, per i nuovi lettori, come accadeva invece in precedenza alla stregua della previgente disciplina, un rapporto di pubblico impiego, ma prevede per essi assunzioni con contratto di diritto privato (vedi citate sentenze Corte costituzionale). Ma si tratta di circostanza che il Collegio reputa irrilevante e comunque insufficiente a sorreggere il diverso trattamento, *ex art. 103 d.P.R. n. 382/1980*, delle due menzionate categorie di lettori, atteso che l'elaborazione e l'interpretazione giurisprudenziali hanno chiarito che i «contratti di diritto privato» di cui al sopra riferito art. 28 appartengono alla categoria del lavoro subordinato (*cf. tra le tante, Cass. Civ., V, n. 3562 del 5 aprile 1991; Corte costituzionale n. 55/1989; C.d.S., II, 30 settembre 1987*) e che essi fondano un rapporto lavorativo sostanzialmente a tempo indeterminato (vedi Corte costituzionale n. 249 del 16 giugno 1995; Co.Giu.Co. Eur. 2 agosto 1993; Corte Cass. Lav. n. 14433 del 6 novembre 2000; C.d.S., VI, n. 1678 del 18 novembre 1997). Inoltre, non può sottacersi che la disciplina di assunzione dei lettori in base al d.P.R. del 1980, riecheggia (a parte l'elemento di distinzione meramente formale del contratto privatistico) quella *ex articolo unico d.l. n. 817/1978*, tanto da costituire una sorta di continuità tra le due categorie. Che poi l'elemento privatistico che connota il lettore *ex art. 28 d.P.R. n. 382/1980* non valga ad escludere l'inserimento del lettore stesso nell'organizzazione dell'Università e la funzionalizzazione alle esigenze di questa è dato pacifico e scontato (come oltretutto è dimostrato dalla recente generale «privatizzazione» dei rapporti d'impiego alle dipendenze di pubbliche amministrazioni *ex d.lgs. n. 29/1993*). Va ancora sottolineato che l'art. 12 della legge delega n. 28/1980 di riforma universitaria, indicava, alla lettera *i*), per il servizio riconoscibile a favore dei soggetti inquadrati nei ruoli in base alla legge stessa, quello «effettivamente prestato nelle università» (vedi anche, al riguardo, Corte costituzionale n. 305 del 7 luglio 1995), sicché la riduttiva individuazione, per i ricercatori confermati, dei servizi di dottorato riconoscibili, operata attraverso il riferimento all'art. 7, lettera *g*), della legge n. 28/1980, appare, oltre che contrastante, per i motivi già detti, con i principi di eguaglianza e ragionevolezza presidiati dall'art. 3 Cost., anche in contrasto con l'art. 76 Cost., per violazione dei principi e criteri direttivi della legge di delega.

Da ultimo è appena il caso di rimarcare l'evidente rilevanza della questione di costituzionalità del combinato disposto dell'art. 103, terzo comma, del d.P.R. n. 382/1980 e dell'art. 7, lettera *g*), della legge n. 28/1980, per la sua sicura incidenza sull'esito del ricorso proposto dall'istante.

Per le considerazioni che precedono, il presente giudizio va dunque sospeso con conseguente invio degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 103, terzo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e dell'art. 7, lettera g), della legge 21 febbraio 1980, n. 28, in relazione agli artt. 3 e 76 della Costituzione, nella parte in cui non consente la valutabilità (di cui all'art. 103 terzo comma citato) del servizio svolto dai lettori assunti per contratto ex art. 28 dello stesso d.P.R. n. 382/1980.

Sospende, in conseguenza, il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura della segreteria di questo Tribunale.

Ordina che, a cura della medesima segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati.

Così deciso in Firenze, il 6 giugno 2001,

Il Presidente: DELLA VALLE PAUCIULLO

Il consigliere estensore relatore: LUNDINI

N. 137

*Ordinanza del 26 novembre 2001 emessa dal T.A.R. per la Toscana
sul ricorso proposto da Tobio Sala Ana contro Università degli studi di Firenze*

Università - Ricercatori - Conferma in ruolo - Valutabilità dei servizi prestati in qualità di lettori assunti per contratto ex art. 28 d.P.R. n. 382/1980 - Mancata previsione - Deteriore trattamento rispetto ai lettori assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'Università - Eccesso di delega.

- D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 103, comma terzo, in combinato disposto con l'art. 7, lett. g), legge 21 febbraio 1980, n. 28.
- Costituzione, artt. 3 e 76.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 742/1990, proposto dalla sig.ra Tobio Sala Ana, rappresentata e difesa dall'avv. Calogero Narese e domiciliata presso lo studio dello stesso, in Firenze, Piazza Goldoni n. 2;

Contro l'Università degli studi di Firenze, in persona del rettore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze;

Per l'annullamento del decreto del rettore dell'Università degli studi di Firenze n. 642 del 4 aprile 1990, comunicato alla ricorrente con nota rettorale 10 aprile 1990 prot. 5705, nella parte in cui il decreto medesimo nega alla ricorrente il riconoscimento dei servizi pre-ruolo prestati a decorrere dal 1° novembre 1980 ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382;

Nonchè per la declaratoria del diritto soggettivo perfetto della ricorrente ad ottenere, quale ricercatore universitario confermato, il riconoscimento dei servizi pre-ruolo, per i periodi di lavoro svolti quale lettrice dal 1° novembre 1980 fino alla nomina, con conseguente ricostruzione giuridica ed economica della carriera;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione universitaria intimata;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, per la pubblica udienza del 6 giugno 2001, il dott. D. Lundini;

Uditi, all'udienza predetta, l'avv. F. De Meo, in sostituzione dell'avv. Narese, per la ricorrente e l'avv. dello Stato M. V. Lumetti per l'amministrazione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

F A T T O

La ricorrente, insegnante di lingua spagnola presso la facoltà di lettere dell'Università degli studi di Firenze, contesta il decreto rettorale di cui in epigrafe, il quale non considerato, ai fini del riconoscimento quale anzianità giuridica ed economica di carriera, l'attività che l'interessata prospetta di aver svolto, dal 1° novembre 1980 al 1989, come lettrice a contratto ex art. 28 del d.P.R. n. 382/1980.

Al riguardo deduce:

violazione dell'art. 103 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 in relazione all'art. 7 della legge 21 febbraio 1980 n. 28, ed in relazione altresì all'art. 28 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382;

eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento e difetto di motivazione;

in ipotesi, eccezione di illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 103 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Il terzo comma dell'art. 103 del d.P.R. n. 382/1980 prevede che ai ricercatori, all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, e per due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata in una delle figure previste dall'art. 7 della legge n. 28/1980.

È pacifico che tali attività sono quelle svolte sia prima che dopo l'entrata in funzione del d.P.R. n. 382, cioè sia prima che dopo l'anno accademico che ebbe inizio il 1° novembre 1980. Nel senso che tutta l'attività svolta fino all'immissione in ruolo quali ricercatori confermati è utile agli effetti di detto riconoscimento.

L'amministrazione ritiene però che il regime istituito dai contratti privatistici di dottorato di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 382 non sia tra quelli richiamati dall'art. 7 della legge n. 28, o assimilabile o equiparabile a questi ultimi.

Ma ciò è errato, dal momento che la giurisprudenza delle magistrature di merito, della Cassazione e della Corte costituzionale (n. 55/1989), ha chiarito che i contratti *ex art. 28* citato sono produttivi di un rapporto di lavoro subordinato avente caratteristiche assolutamente identiche a quelle riferibili ai lettori nel regime d'incarico previgente al 31 ottobre 1980, ma appartenente al diritto privato per preciso disposto legislativo.

Dall'applicazione, poi, dei principi di cui alle sentenze n. 284/1987 e n. 55/1989 della Corte costituzionale, deriva che i lettori sono sempre stati lavoratori dipendenti dell'università, come docenti di lingue, in regime privatistico ovvero pubblicistico.

Il servizio di dottorato svolto dall'interessata dal 1° novembre 1980 e fino alla nomina come ricercatrice non ha avuto alcun carattere distintivo o differenziale rispetto all'identico servizio svolto dalla ricorrente negli a.a. 1978/1980, servizio quest'ultimo riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera.

Il servizio svolto *ex art. 28* d.P.R. 382/1980 è quindi pienamente assimilabile ai servizi (antecedenti il 1980) elencati nell'art. 7 legge n. 28/1990. È chiaro che quest'ultima norma non ha potuto esemplificare, fra i servizi riconoscibili, quello che sarebbe stato svolto negli anni successivi *ex art. 28* d.P.R. n. 382; ma poiché è pacifico che anche il servizio svolto dopo il 1° novembre 1980 è utile ai fini della ricostruzione di carriera, ne segue, in via di interpretazione razionale, l'assimilabilità del servizio prestato dalla ricorrente quale lettrice nel periodo in considerazione, al servizio di lettrice incaricata a contratto proprio degli a.a. 1978/1980.

Se così non fosse, peraltro, e fosse dunque riconoscibile solo il servizio di lettrice prestato negli anni accademici 1978/1980 e non il servizio del novennio successivo, la legge, interpretata così come l'ha interpretata l'amministrazione, sarebbe incostituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

E nemmeno sarebbe da considerare come elemento differenziale il carattere necessariamente privatistico del servizio successivo al 1° novembre 1980, giacché anche nell'ordinamento previgente il servizio di dottorato poteva essere retto da contratti di diritto privato.

Conclude per l'accoglimento del ricorso, previa eventuale rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 103, terzo comma, e norme connesse, del d.P.R. 382/1980, per violazione dell'art. 3 Cost..

L'amministrazione è costituita in giudizio e controdeduce *ex adverso* con memoria depositata il 17 maggio 2001.

La ricorrente reitera ed illustra ulteriormente i propri assunti con memoria depositata il 24 maggio 2001.

Alla pubblica udienza del 6 giugno 2001, la causa è passata in decisione.

D I R I T T O

La questione sottoposta al collegio consiste nello stabilire se il servizio di «dottorato» prestato a seguito dell'assunzione per contratto disciplinata dall'art. 28 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sia computabile o meno, ai sensi dell'art. 103 dello stesso d.P.R., a favore del ricercatore universitario inquadrato, come la ricorrente, nella fascia dei ricercatori confermati.

Nello specifico, la ricorrente prospetta che l'Università degli studi di Firenze, a seguito dell'immissione dell'istante nel ruolo predetto, non ha riconosciuto alla stessa, ai fini della ricostruzione di carriera, il periodo di attività reso, dal 1° novembre 1980 fino alla nomina, come «lettrice» a contratto *ex art. 28* del d.P.R. n. 382/1980.

La motivazione, come risulterebbe da coevo decreto riferito ad altra docente, consisterebbe nel fatto che il lettore a contratto *ex art. 28* citato non sarebbe previsto tra le figure ricomprese nell'art. 7 della legge 28 del 21 febbraio 1980, richiamato nell'art. 103 del d.P.R. n. 382/1980.

Recita, in effetti, il terzo comma dell'art. 103 sopra menzionato, che «ai ricercatori universitari all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l'attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall'art. 7, legge 21 febbraio 1980, n. 28,...».

Quest'ultima legge (di delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria) prevede poi, all'articolo predetto, nell'enunciare le categorie di soggetti ammessi al giudizio di idoneità per l'inquadramento nella fascia dei ricercatori confermati, anche (lettera *g*), per quanto interessa in questa sede, i «lettori assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'università, che abbiano svolto tale attività per almeno due anni». Alla stregua di tale disposizione — peraltro di scarsa perspicuità anche se letta alla luce della formula parzialmente diversificata di cui all'art. 58, lettera *h*), del d.P.R. n. 382/1980 (per una ricostruzione esegetica al riguardo vedi CGARS n. 152 del 16 settembre 1986) — i servizi di lettorato valutabili ai fini di cui trattasi non sono certamente quelli di cui all'art. 28 del citato d.P.R. Successivi interventi additivi e manipolativi della Corte costituzionale hanno poi modificato e precisato gli ambiti ed i contorni della categoria enunciata dal ripetuto art. 7. È stato così eliminato il riferimento all'anzianità di due anni richiesta per l'ammissione ai giudizi di idoneità (Corte costituzionale, n. 284 del 7/23 luglio 1987), mentre sono stati ricompresi nella categoria in questione i lettori incaricati *ex art.* 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

In ogni caso restano da essa sicuramente esclusi i lettori di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 382/1980, dal momento che pacifici criteri interpretativi, ormai chiariti anche a livello giurisprudenziale, portano a ritenere che i lettori contemplati dall'art. 7 più volte citato sono solo quelli entrati in ruolo per pubblico concorso ai sensi dell'art. 6 della legge 29 agosto 1941, n. 1058; nonché quelli nominati o incaricati *ex artt.* 23 e 24 della legge n. 62/1967; e quelli, infine, incaricati ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, in legge n. 54/1979 (vedi Corte costituzionale e CGARS, sentenze citate). Sostanzialmente, si tratta di categorie di «lettori» universitari disomogenee, se si vuole, ma certamente tutte disciplinate da normativa diversa ed anteriore rispetto a quella riguardante i «lettori» assunti mediante contratto di diritto privato, introdotta dall'art. 28 del d.P.R. n. 382/1980 e già prevista nella legge di delegazione n. 28/1980 all'art. 6, sesto e settimo comma.

Né può arriversi a ricomprendere quest'ultima categoria di lettori, in via di interpretazione estensiva, nell'ambito di operatività del combinato disposto degli artt. 103, terzo comma, del d.P.R. n. 382/1980 e 7 della legge n. 28/1980, stante la tassatività, specificità ed inderogabilità delle figure enunciate da quest'ultimo articolo (*cf.* C.d.S., VI, n. 1571 del 3 novembre 1997; n. 235 del 26 gennaio 2001; T.A.R. Lazio, III, n. 274 del 20 gennaio 2000). Quanto all'applicazione analogica, ai fini di cui trattasi, delle disposizioni concernenti gli assistenti universitari (ai quali, come rappresenta la ricorrente nella memoria difensiva del 24 maggio 2001, i lettori sarebbero equiparati *ex lege*), la possibilità di fare ad essa ricorso è esclusa dal fatto che non vi è lacuna ordinamentale, poiché precise disposizioni si occupano, come si è visto, dei servizi di lettorato valutabili ai fini della ricostruzione di carriera dei ricercatori confermati.

Conclusivamente, non sembra possibile attribuire alle disposizioni di cui trattasi un significato diverso da quello fatto palese dalle parole attraverso le quali si è espresso il legislatore, sicché deve ritenersi che, allo stato, il servizio prestato come lettore *ex art.* 28 d.P.R. n. 382/1980 (disposizione peraltro abrogata dall'art. 4 del decreto-legge n. 120/1995) non possa ottenere il riconoscimento postulato dalla ricorrente.

Il che porterebbe a disattendere l'azione proposta dalla ricorrente stessa. Ma il collegio ritiene di dover soprassedere da una pronuncia in tal senso, ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, prospettata in via subordinata dall'opponente, del combinato disposto degli artt. 103, terzo comma, d.P.R. n. 382/1980 e 7, ottavo comma, lettera *g*), della legge n. 28/1980, nella parte in cui non prevedono, tra le attività universitarie riconoscibili ai fini della carriera, per i ricercatori confermati, quelle prestate in qualità di lettori assunti ai sensi dell'art. 28 del citato d.P.R. n. 382.

Ed invero — premesso, in generale, che i servizi progressi valutabili *ex art.* 103, terzo comma, citato, sono (com'è anche pacifico e incontestato tra le parti nella presente controversia) quelli svolti sia prima che dopo l'anno accademico (1980/1981) di iniziale operatività del d.P.R. n. 382/1980 e fino all'inquadramento nella fascia dei ricercatori confermati — appare discriminatoria, e quindi contrastante con l'art. 3 della Costituzione, la normativa che consente il riconoscimento dei servizi di lettorato svolti prima del sistema al riguardo istituito con l'art. 28 del ripetuto d.P.R. e non invece il lettorato prestato a contratto ai sensi di quest'ultima disposizione.

L'esclusione, in effetti, alla stregua, delle denunciate disposizioni di tale categoria di lettori universitari, non appare contenuta entro i limiti di un ragionevole esercizio della discrezionalità legislativa, se si considera la sostanziale omogeneità delle prestazioni rese dal lettore universitario sia prima che dopo la riforma *ex art.* 28 d.P.R. n.382. Si tratta infatti di un servizio che in un caso e nell'altro ha identiche caratteristiche sostanziali.

L'elemento diversificatore è costituito dal fatto che l'art. 28 del d.P.R. n. 382/1980 non fonda più, per i nuovi lettori, come accadeva invece in precedenza alla stregua della previgente disciplina, un rapporto di pubblico impiego, ma prevede per essi assunzioni con contratto di diritto privato (vedi citate sentenze Corte costituzionale). Ma si tratta di circostanza che il collegio reputa irrilevante e comunque insufficiente a sorreggere il diverso trattamento, *ex art.* 103 d.P.R. n. 382/1980, delle due menzionate categorie di lettori, atteso che l'elaborazione e l'interpretazione giurisprudenziali hanno chiarito che i «contratti di diritto privato» di cui al sopra riferito art. 28 appartengono alla categoria del lavoro subordinato (*cf.*, tra le tante, Cass. Civ., V, n. 3562 del 5 aprile 1991; Corte costituzionale n. 55/1989; C.d.S., II, 30 settembre 1987) e che essi fondano un rapporto lavorativo sostanzialmente a tempo indeterminato (vedi Corte costituzionale n. 249 del 16 giugno 1995; Co.Giu.Co. Eur. 2 agosto 1993; Corte Cass. Lav n. 14433 del 6 novembre 2000; C.d.S., VI, n. 1678 del 18 novembre 1997). Inoltre, non può sottacersi che la disciplina di assunzione dei lettori in base al d.P.R. del 1980, riecheggia (a parte l'elemento di distinzione meramente formale del contratto privatistico) quella *ex* articolo unico decreto-legge n. 817/1978, tanto da costituire una sorta di continuità tra le due categorie. Che poi l'elemento privatistico che connota il lettore *ex art.* 28 d.P.R. n. 382/1980 non valga ad escludere l'inserimento del lettore stesso nell'organizzazione dell'università e la funzionalizzazione alle esigenze di questa è dato pacifico e scontato (come oltretutto è dimostrato dalla recente generale «privatizzazione» dei rapporti d'impiego alle dipendenze di pubbliche amministrazioni *ex d.lgs.* n. 29/1993).

Va ancora sottolineato che l'art. 12 della legge delega n. 28/1980 di riforma universitaria, indicava, alla lettera *i*), per il servizio riconoscibile a favore dei soggetti inquadrati nei ruoli in base alla legge stessa, quello effettivamente prestato nelle università» (vedi anche, al riguardo, Corte costituzionale n. 305 del 7 luglio 1995), sicché la riduttiva individuazione, per i ricercatori confermati, dei servizi di lettorato riconoscibili, operata attraverso il riferimento all'art. 7, lettera *g*), della legge n. 28/1980, appare, oltre che contrastante, per i motivi già detti, con i principi di eguaglianza e ragionevolezza presidiati dall'art. 3 Cost., anche in contrasto con l'art. 76 Cost., per violazione dei principi e criteri direttivi della legge di delega.

Da ultimo è appena il caso di rimarcare che la questione di costituzionalità del combinato disposto dell'art. 103, terzo comma, del d.P.R. n. 382/1980 e dell'art. 7, lettera *g*), della legge n. 28/1980, è rilevante per la sua incidenza sull'esito del ricorso proposto dall'istante ed atteso, oltretutto, che i termini *ex art.* 103 del d.P.R. n. 382/1980, per la richiesta del riconoscimento dei servizi pregressi, non hanno carattere perentorio (*cf.* T.A.R. Lazio, III, n. 724/1998).

Per le considerazioni che precedono, il presente giudizio va dunque sospeso, con conseguente invio degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

*Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 103, terzo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e dell'art. 7, lettera g), della legge 21 febbraio 1980, n. 28, in relazione agli artt. 3 e 76 della Costituzione, nella parte in cui non consente la valutabilità (di cui all'art. 103 terzo comma citato) del servizio svolto dai lettori assunti per contratto *ex art.* 28 dello stesso d.P.R. n. 382/1980.*

Sospende, in conseguenza, il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura della segreteria di questo Tribunale.

Ordina che, a cura della medesima segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Firenze, il 6 giugno 2001

Il Presidente: DELLA VALLE PAUCIULLO

Il consigliere estensore relatore: LUNDINI

N. 138

*Ordinanza del 26 novembre 2001 emessa dal T.A.R. per la Toscana
sul ricorso proposto da Brownlees Nicholas contro l'Università degli studi di Firenze ed altra*

Università - Ricercatori - Conferma in ruolo - Valutabilità dei servizi prestati in qualità di lettori assunti per contratto ex art. 28 d.P.R. n. 382/1980 - Mancata previsione - Deteriore trattamento rispetto ai lettori assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'Università - Eccesso di delega.

- D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 103, comma terzo, in combinato disposto con l'art. 7, lett. g), legge 21 febbraio 1980, n. 28.
- Costituzione, artt. 3 e 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1075/1990, proposto dal sig. Nicholas Brownlees, rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Narese e domiciliato presso lo studio dello stesso, in Firenze - piazza Goldoni n. 2;

Contro l'Università degli studi di Firenze e l'Università degli studi di Pisa, in persona dei rispettivi rettori *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze;

Per l'annullamento del decreto del rettore dell'Università degli studi di Firenze n. 1161 del 19 giugno 1990, comunicato al ricorrente con nota rettorale 2 luglio 1990, prot. 9596, nella parte in cui il decreto medesimo nega al ricorrente il riconoscimento dei servizi pre-ruolo prestati presso l'Università degli studi di Firenze e presso quella di Pisa a decorrere dal 1° novembre 1980 ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;

Nonché per la declaratoria del diritto soggettivo perfetto del ricorrente ad ottenere, quale ricercatore universitario confermato, il riconoscimento dei servizi pre-ruolo, per i periodi di lavoro svolti quale lettore dal 1° novembre 1980 fino alla nomina, con conseguente ricostruzione giuridica ed economica della carriera;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione universitaria intimata;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, per la pubblica udienza del 6 giugno 2001, il dott. D. Lundini;

Uditi, all'udienza predetta, l'avv. F. De Meo, in sostituzione dell'avv. Narese, per il ricorrente e l'avv. dello Stato M. V. Lumetti per l'amministrazione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

F A T T O

Il ricorrente, insegnante di lingua inglese presso la facoltà di lettere dell'Università degli studi di Firenze, contesta il decreto rettoriale di cui in epigrafe, il quale non considerato, ai fini del riconoscimento quale anzianità giuridica ed economica di carriera, l'attività che l'interessato prospetta di aver svolto, dal 1° novembre 1980 al 1990, come lettore a contratto ex art. 28 del d.P.R. n. 382/1980.

Al riguardo deduce:

violazione dell'art. 103 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in relazione all'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ed in relazione altresì all'art. 28 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

eccesso di potere per illogicità disparità di trattamento e difetto di motivazione;

in ipotesi, eccezione di illegittimità, costituzionale del terzo comma dell'art. 103 del d.P.R. 11 novembre 1980, n. 382, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Il terzo comma dell'art. 103 del d.P.R. n. 382/1980 prevede che ai ricercatori, all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, e per due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata in una delle figure previste dall'art. 7 della legge n. 28/1980.

È pacifico che tali attività sono quelle svolte sia prima che dopo l'entrata in funzione del d.P.R. n. 382, cioè sia prima che dopo l'anno accademico che ebbe inizio il 1° novembre 1980. Nel senso che tutta l'attività svolta fino all'immissione in ruolo quali ricercatori confermati è utile agli effetti di detto riconoscimento.

L'amministrazione ritiene però che il regime istituito dai contratti privatistici di dottorato di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 382 non sia tra quelli richiamati dall'art. 7 della legge n. 28, o assimilabile o equiparabile a questi ultimi.

Ma ciò è errato, dal momento che la giurisprudenza delle magistrature di merito, della cassazione e della Corte costituzionale (n. 55/89), ha chiarito che i contratti *ex art. 28* citato sono produttivi di un rapporto di lavoro subordinato avente caratteristiche assolutamente identiche a quelle riferibili ai lettori nel regime d'incarico previgente al 31 ottobre 1980, ma appartenente al diritto privato per preciso disposto legislativo.

Dall'applicazione, poi, dei principi di cui alle sentenze n. 284/1987 e n. 55/1989 della Corte costituzionale, deriva che i lettori sono sempre stati lavoratori dipendenti dell'università, come docenti di lingue, in regime privatistico ovvero pubblicistico.

Il servizio di dottorato svolto dall'interessato dal 1° novembre 1980 e fino alla nomina come ricercatore non ha avuto alcun carattere distintivo o differenziale rispetto all'identico servizio svolto dal ricorrente negli anni accademici 1978-1980, servizio quest'ultimo riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera.

Il servizio svolto *ex art. 28* d.P.R. n. 382/80 è quindi pienamente assimilabile ai servizi (antecedenti il 1980) elencati nell'art. 7, legge n. 28/1990. È chiaro che quest'ultima norma non ha potuto esemplificare, fra i servizi riconoscibili, quello che sarebbe stato svolto negli anni successivi *ex art. 28* d.P.R. n. 382; ma poiché è pacifico che anche il servizio svolto dopo il 1° novembre 1980 è utile ai fini della ricostruzione di carriera, ne segue, in via di interpretazione razionale, l'assimilabilità del servizio prestato dal ricorrente quale lettore nel periodo in considerazione, al servizio di lettore incaricato a contratto proprio degli anni accademici 1978-1980.

Se così non fosse, peraltro, e fosse dunque riconoscibile solo il servizio di lettore prestato negli anni accademici 1978-1980 e non il servizio del novennio successivo, la legge, interpretata così come l'ha interpretata l'amministrazione, sarebbe incostituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

E nemmeno sarebbe da considerare come elemento differenziale il carattere necessariamente privatistico del servizio successivo al 1° novembre 1980, giacché anche nell'ordinamento previgente il servizio di dottorato poteva essere retto da contratti di diritto privato.

Conclude per l'accoglimento del ricorso, previa eventuale rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 103, terzo comma, e norme connesse, del d.P.R. n. 382/80, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

L'amministrazione è costituita in giudizio e controdeduce *ex adverso* con memoria depositata il 17 maggio 2001.

La ricorrente reitera ed illustra ulteriormente i propri assunti con memoria depositata il 24 maggio 2001.

Alla pubblica udienza del 6 giugno 2001, la causa è passata in decisione.

D I R I T T O

La questione sottoposta al collegio consiste nello stabilire se il servizio di «dottorato» prestato a seguito dell'assunzione per contratto disciplinata dall'art. 28 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sia computabile o meno, ai sensi dell'art. 103 dello stesso d.P.R., a favore del ricercatore universitario inquadrato, come il ricorrente, nella fascia dei ricercatori confermati.

Nello specifico, il ricorrente prospetta che l'Università degli studi di Firenze, a seguito dell'immissione dell'istante nel ruolo predetto, non ha riconosciuto allo stesso, ai fini della ricostruzione di carriera, il periodo di attività reso, dal 1° novembre 1980 fino alla nomina, come «lettore» a contratto *ex art. 28* del d.P.R. n. 382/1980.

La motivazione, come risulterebbe da coevo decreto riferito ad altra docente, consisterebbe nel fatto che il lettore a contratto *ex art.* 28 citato non sarebbe previsto tra le figure ricomprese nell'art. 7 della legge n. 28 del 21 febbraio 1980 richiamato nell'art. 103 del d.P.R. n. 382/80.

Recita, in effetti, il terzo comma dell'art. 103 sopra menzionato, che «ai ricercatori universitari all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l'attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall'art. 7, legge 21 febbraio 1980, n. 28, ... ».

Quest'ultima legge (di delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria) prevede poi, all'articolo predetto, nell'enunciare le categorie di soggetti ammessi al giudizio di idoneità per l'inquadramento nella fascia dei ricercatori confermati, anche [lettera *g*)], per quanto interessa in questa sede, i «lettori assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'università, che abbiano svolto tale attività per almeno due anni». Alla stregua di tale disposizione — peraltro di scarsa perspicuità anche se letta alla luce della formula parzialmente diversificata di cui all'art. 58, lettera *h*), del d.P.R. n. 382/1980 (per una ricostruzione esegetica al riguardo vedi CGARS n. 152 del 16 settembre 1986) — i servizi di lettorato valutabili ai fini di cui trattasi non sono certamente quelli di cui all'art. 28 del citato d.P.R. Successivi interventi additivi e manipolativi della Corte costituzionale hanno poi modificato e precisato gli ambiti ed i contorni della categoria enunciata dal ripetuto art. 7. È stato così eliminato il riferimento all'anzianità di due anni richiesta per l'ammissione ai giudizi di idoneità (Corte costituzionale, n. 284 del 7-23 luglio 1987), mentre sono stati ricompresi nella categoria in questione i lettori incaricati *ex art.* 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

In ogni caso restano da essa sicuramente esclusi i lettori di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 382/1980, dal momento che pacifici criteri interpretativi, ormai chiariti anche a livello giurisprudenziale, portano a ritenere che i lettori contemplati dall'art. 7 più volte citato sono solo: quelli entrati in ruolo per pubblico concorso ai sensi dell'art. 6 della legge 29 agosto 1941, n. 1058; nonché quelli nominati o incaricati *ex artt.* 23 e 24 della legge n. 62/1967; e quelli, infine, incaricati ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, in legge n. 54/1979 (vedi Corte costituzionale e CGARS, sentenze citate). Sostanzialmente, si tratta di categorie di «lettori» universitari disomogenee, se si vuole, ma certamente tutte disciplinate da normativa diversa ed anteriore rispetto a quella riguardante i «lettori» assunti mediante contratto di diritto privato, introdotta dall'art. 28 del d.P.R. n. 382/1980 e già prevista nella legge di delegazione n. 28/1980 all'art. 6, sesto e settimo comma.

Né può arriversi a ricomprendere quest'ultima categoria di lettori, in via di interpretazione estensiva, nell'ambito di operatività del combinato disposto degli artt. 103, terzo comma, del d.P.R. n. 382/1980 e 7 della legge n. 28/1980, stante la tassatività, specificità ed inderogabilità delle figure enunciate da quest'ultimo articolo (*cf.* C.d.S., VI, n. 1571 del 3 novembre 1997; n. 235 del 26 gennaio 2001; T.A.R. Lazio, III, n. 274 del 20 gennaio 2000). Quanto all'applicazione analogica, ai fini di cui trattasi, delle disposizioni concernenti gli assistenti universitari (ai quali, come rappresenta il ricorrente nella memoria difensiva del 24 maggio 2001, i lettori sarebbero equiparati *ex lege*), la possibilità di fare ad essa ricorso è esclusa dal fatto che non vi è lacuna ordinamentale, poiché precise disposizioni si occupano, come si è visto, dei servizi di lettorato valutabili ai fini della ricostruzione di carriera dei ricercatori confermati.

Conclusivamente, non sembra possibile attribuire alle disposizioni di cui trattasi un significato diverso da quello fatto palese dalle parole attraverso le quali si è espresso il legislatore, sicché deve ritenersi che, allo stato, il servizio prestato come lettore *ex art.* 28 d.P.R. n. 382/1980 (disposizione peraltro abrogata dall'art. 4 del d.l. n. 120/1995) non possa ottenere il riconoscimento postulato dal ricorrente.

Il che porterebbe a disattendere l'azione proposta dal ricorrente stesso. Ma il collegio ritiene di dover soprassedere da una pronuncia in tal senso, ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, prospettata in via subordinata dall'opponente, del combinato disposto degli artt. 103, terzo comma, d.P.R. n. 382/1980 e 7, ottavo comma, lettera *g*) della legge n. 28/1980, nella parte in cui non prevedono, tra le attività universitarie riconoscibili ai fini della carriera, per i ricercatori confermati, quelle prestate in qualità di lettori assunti ai sensi dell'art. 28 del citato d.P.R. n. 382.

Ed invero — premesso, in generale, che i servizi progressi valutabili *ex art.* 103, terzo comma, citato, sono (com'è anche pacifico e incontestato tra le parti nella presente controversia) quelli svolti sia prima che dopo l'anno accademico (1980-1981) di iniziale operatività del d.P.R. n. 382/1980 e fino all'inquadramento nella fascia dei ricercatori confermati — appare discriminatoria, e quindi contrastante con l'art. 3 della Costituzione, la normativa che consente il riconoscimento dei servizi di lettorato svolti prima del sistema al riguardo istituito con l'art. 28 del ripetuto d.P.R. e non invece il lettorato prestato a contratto ai sensi di quest'ultima disposizione.

L'esclusione, in effetti, alla stregua delle denunciate disposizioni, di tale categoria di lettori universitari, non appare contenuta entro i limiti di un ragionevole esercizio della discrezionalità legislativa, se si considera la sostanziale omogeneità delle prestazioni rese dai lettore universitario sia prima che dopo la riforma *ex art. 28 d.P.R. n. 382*. Si tratta infatti di un servizio che in un caso e nell'altro ha identiche caratteristiche sostanziali.

L'elemento diversificatore è costituito dal fatto che l'art. 28 del d.P.R. n. 382/1980 non fonda più, per i nuovi lettori, come accadeva invece in precedenza alla stregua della previgente disciplina, un rapporto di pubblico impiego, ma prevede per essi assunzioni con contratto di diritto privato (vedi citate sentenze Corte costituzionale). Ma si tratta di circostanza che il collegio reputa irrilevante e comunque insufficiente a sorreggere il diverso trattamento, *ex art. 103 d.P.R. n. 382/1980*, delle due menzionate categorie di lettori, atteso che l'elaborazione e l'interpretazione giurisprudenziali hanno chiarito che i «contratti di diritto privato» di cui al sopra riferito art. 28 appartengono alla categoria del lavoro subordinato (*cfr.*, tra le tante, Cass. Civ., V, n. 3562 del 5 aprile 1991; Corte costituzionale n. 55/1989; C.d.S., II, 30 settembre 1987) e che essi fondano un rapporto lavorativo sostanzialmente a tempo indeterminato (vedi Corte costituzionale n. 249 del 16 giugno 1995; Co.Giu.Co. Eur. 2 agosto 1993; Corte Cass. Lav. n. 14433 del 6 novembre 2000; C.d.S., VI, n. 1678 del 18 novembre 1997). Inoltre, non può sottacersi che la disciplina di assunzione dei lettori in base al d.P.R. del 1980, riecheggia (a parte l'elemento di distinzione meramente formale del contratto privatistico) quella *ex articolo unico d.l. n. 817/1978*, tanto da costituire una sorta di continuità tra le due categorie. Che poi l'elemento privatistico che connota il lettore *ex art. 28 d.P.R. n. 382/1980* non valga ad escludere l'inserimento del lettore stesso nell'organizzazione dell'università e la funzionalizzazione alle esigenze di questa è dato pacifico e scontato (come oltretutto è dimostrato dalla recente generale «privatizzazione» dei rapporti d'impiego alle dipendenze di pubbliche amministrazioni *ex d.lgs. n. 29/1993*).

Va ancora sottolineato che l'art. 12 della legge delega n. 28/1980 di riforma universitaria, indicava, alla lettera *i*), per il servizio riconoscibile a favore dei soggetti inquadrati nei ruoli in base alla legge stessa, quello «effettivamente prestato nelle università» (vedi anche, al riguardo, Corte costituzionale n. 305 del 7 luglio 1995), sicché la riduttiva individuazione, per i ricercatori confermati, dei servizi di lettorato riconoscibili, operata attraverso il riferimento all'art. 7, lettera *g*), della legge n. 28/1980, appare, oltre che contrastante, per i motivi già detti, con i principi di eguaglianza e ragionevolezza presidiati dall'art. 3 della Costituzione, anche in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, per violazione dei principi e criteri direttivi della legge di delega.

Da ultimo è appena il caso di rimarcare l'evidente rilevanza della questione di costituzionalità del combinato disposto dell'art. 103, terzo comma, del d.P.R. n. 382/1980 e dell'art. 7, lettera *g*), della legge n. 28/1980, per la sua sicura incidenza sull'esito del ricorso proposto dall'istante.

Per le considerazioni che precedono, il presente giudizio va dunque sospeso, con conseguente invio degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 103, terzo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 7, lettera g), della legge 21 febbraio 1980, n. 28, in relazione agli artt. 3 e 76 della Costituzione, nella parte in cui non consente la valutabilità (di cui all'art. 103, terzo comma, citato) del servizio svolto dai lettori assunti per contratto ex art. 28 dello stesso d.P.R. n. 382/1980.

Sospende, in conseguenza, il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura della segreteria di questo tribunale.

Ordina che, a cura della medesima segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Firenze, 11 giugno 2001

Il Presidente: DELLA VALLE PAUCIULLO

Il consigliere estensore relatore: LUNDINI

N. 139

*Ordinanza del 28 gennaio 2002 emessa dal Tribunale di Nicosia
nel procedimento penale a carico di Paradiso Anna Maria*

Processo penale - Udienza preliminare - Atti introduttivi - Avviso all'imputato della possibilità di formulare richiesta di applicazione della pena entro i termini di cui all'art. 421, comma 3, cod. proc. pen. - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'imputato in giudizio mediante citazione diretta.

- Codice di procedura penale, artt. 418 e 419.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

IL GIUDICE

Nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2002, per decidere sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 419 c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dall'avv. Alessandro Di Stefano, difensore di fiducia di Paradiso Anna Maria, imputata nel procedimento penale n. 536/2000 R.G.N.R. dei reati di cui agli artt. 640, comma 2, e 465, 61 n. 2 c.p., all'udienza del 18 giugno 2001, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Questo giudice monocratico sta procedendo a giudizio nei confronti di Paradiso Anna Maria, imputata:

a) del reato di cui all'art. 640, comma 2 c.p., perché con artifici e raggiri, consistiti nel simulare l'esistenza in vita dell'avente diritto alla pensione di Paradiso Ferdinando (attestando tale circostanza nella relativa sezione del modello sottoscritto al momento della riscossione, cui materialmente procedeva quale delegata), induceva in errore gli uffici competenti al pagamento dei ratei mensili dei mesi dicembre 1995 - gennaio 1996, così procurandosi l'ingiusto profitto pari a L. 2.679.720 in danno dell'I.N.P.S. di Enna.

In Leonforte, il 15 dicembre 1995;

b) del reato di cui all'art. 495-61 n. 2 c.p. perché, al fine di eseguire il reato di cui *sub a)* attestava falsamente l'esistenza in vita di Paradiso Ferdinando in dichiarazione rilasciata dall'I.N.P.S. ed all'ufficio postale.

In Leonforte, il 15 dicembre 1995.

1. — Nella fase degli atti preliminari al dibattimento il difensore dell'imputato sollevava eccezione di incostituzionalità dell'art. 419 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione nella parte in cui, al pari dell'art. 552, comma 1, lettera *f)* e comma 2 c.p.p., non prevede l'avviso all'indagato che entro i termini di cui all'art. 446, comma 1, che richiama l'art. 421, comma 3 c.p.p., ricorrendone i presupposti, può presentare richiesta di patteggiamento di cui all'art. 444 c.p.p.

Il p.m. di udienza si opponeva perché secondo la sua valutazione «non si possono fare paragoni fra atti diversi».

2. — Ritiene questo giudice che prima di effettuare una valutazione inerente la rilevanza e la fondatezza della questione di legittimità sollevata dalla difesa dell'imputata occorre perimetrare le fattispecie che vengono poste a confronto sotto il profilo procedurale.

3. — Per i reati contestati all'odierna imputata è prevista la fase della udienza preliminare che si differenzia, per altra tipologia di reati, dal meccanismo processuale della citazione diretta in udienza ad opera del p.m.

Si osserva altresì, per dare contezza delle conclusioni cui si perviene con la presente ordinanza, che l'imputata all'udienza preliminare è rimasta contumace.

La rilevanza della questione sollevata dalla difesa dell'imputata, nei limiti e nei termini di cui sopra, si appalesa di evidente conducenza per lo svolgimento ed il proseguo del presente procedimento penale in quanto la invocata incostituzionalità della norma di cui all'art. 419 c.p.p. per violazione con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione componerebbe un evidente diverso esito e per il giudizio in corso.

La sollevata eccezione di incostituzionalità non appare a giudizio di questo giudicante manifestamente infondata per le motivazioni di cui infra.

4. — Gli atti — nell'ipotesi di giudizio previa fase di udienza preliminare — di cui all'art. 419, (avviso della cancelleria all'imputato dell'udienza preliminare) 418 (decreto di fissazione dell'udienza preliminare) non contengono a pena di nullità, l'avviso di cui all'art. 552, lettera *f*) del c.p.p. che, qualora ne ricorrono i presupposti, l'imputato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado può presentare le richieste previste dagli artt. 438 e 444 c.p.p.

In particolare, la richiesta di patteggiamento, *ex art.* 444, ai sensi dell'art. 446 c.p.p., prevede il termine ultimo indicato all'art. 421, comma 3 c.p.p.

Orbene, l'imputato contumace che né con l'avviso di cui all'art. 419 c.p.p., né col decreto del giudice delle indagini preliminari che fissa l'udienza di cui all'art. 418 c.p.p., non viene edotto della facoltà e del limite temporale di cui all'art. 421 c.p.p. entro cui può avanzare richiesta di patteggiamento, viene a trovarsi in una evidente disparità di trattamento rispetto all'imputato che ottiene la citazione diretta in dibattimento con la espressa indicazione contenuta nell'art. 552, lettera *f*) c.p.p.

Ma vi è di più. La sollevata questione assume rilevanza sotto il profilo della nullità che inficia il decreto di citazione in giudizio diretto di cui all'art. 552 c.p.p., nullità espressamente sanzionata nel medesimo articolo al comma 2.

È del sistema processuale penale che tali nullità debbono essere rilevati d'ufficio anche dal giudicante.

Diversamente opinando si arriverebbe alla situazione di precludere all'imputato contumace, che viene citato in giudizio previo svolgimento dell'udienza preliminare, la possibilità di utilizzare l'istituto del patteggiamento che per espressa previsione di cui all'art. 421 c.p.p. come richiamato dall'art. 446 c.p.p., non può più essere esercitata nella fase degli atti preliminari del dibattimento del giudice di primo grado.

La diversità di trattamento cui andrebbero incontro gli imputati che da un lato giungono in giudizio attraverso lo svolgimento dell'udienza preliminare e dall'altro mediante citazione diretta ad opera del procuratore della Repubblica evidenzia un contrasto con le norme di cui agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 33;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 419 e 418 c.p.p., nella parte in cui non prevedono che all'imputato sia dato avviso che può proporre richiesta di patteggiamento entro i termini di cui all'art. 421, comma 3 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Nicosia, addì 28 gennaio 2002

Il giudice monocratico: CAPIZZI

N. 140

*Ordinanza del 15 gennaio 2002 emessa dal Tribunale di Milano
nel procedimento penale a carico di Alves Mendes Andreia ed altri*

Processo penale - Prove - Testimonianza indiretta - Divieto di testimonianza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b), cod. proc. pen. - Trattamento ingiustificatamente diverso rispetto ai testi non qualificati.

- Codice di procedura penale, art. 195, comma 4.
- Costituzione, art. 3.

IL COLLEGIO

Sulla richiesta avanzata dal p.m. di formulare al sovrintendente della polizia di Stato una domanda sul contenuto delle informazioni assunte da Nunez Villabon Anna Milena e sull'opposizione alla domanda avanzata dai difensori degli imputati;

O S S E R V A

Che la decisione non può prescindere dalla preventiva valutazione della questione di costituzionalità della norma processuale che regola la fattispecie, atteso che la nuova formulazione dell'art. 195 c.p.p. non consente che venga ammessa la domanda posta dal p.m. all'ufficiale di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni a lui rese da Nunez Villabon Anna Milena.

Ed, invero, con legge 1° marzo 2001, n. 63, è stato ripristinato il divieto già presente nell'originaria formulazione dell'art. 195 cit., poi dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale 31 gennaio 1992, n. 24, ed è stato previsto che l'ufficiale di polizia giudiziaria non possa deporre «sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b).

Tale divieto, pur alla luce delle modifiche apportate all'art. 111 della Costituzione con legge 23 novembre 1999, n. 2, appare in contrasto con i principi costituzionali introducendo una ingiustificata differenziazione tra la disciplina applicabile alla testimonianza indiretta resa da un ufficiale di polizia giudiziaria e quella prevista per le testimonianze indirette rese dai testi non qualificati.

Sul punto si era già pronunciata la Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 31 gennaio 1992 affermando che il divieto posto dal comma 4 dell'art. 195 c.p.p. alla testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria «rappresenta un'eccezione sia rispetto alla disciplina dell'art. 195 nel suo complesso, sia rispetto alla regola generale sulla capacità a testimoniare, in quanto gli appartenenti alla polizia giudiziaria hanno capacità di testimoniare come ogni persona (art. 196), non essendovi nei loro confronti alcuna previsione di incompatibilità (art. 197)».

La Corte aveva ritenuto che tale eccezione fosse sfornita di ragionevole giustificazione rilevando che, non avendo il legislatore previsto una incompatibilità a testimoniare nei confronti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, «non si comprende perché a questi ultimi debba essere inibita quella particolare forma di testimonianza, che è la testimonianza indiretta, ammessa dall'art. 195». Il motivo del divieto non poteva, certo, essere individuato nella affermazione che «gli appartenenti alla polizia giudiziaria siano da ritenersi meno affidabili del teste comune» poiché «a prescindere dalla palese assurdità di una ipotesi siffatta, essa risulterebbe in insanabile contraddizione col ruolo e la funzione che la legge attribuisce alla polizia giudiziaria», né una giustificazione poteva rinvenirsi nell'attività svolta nella fase delle indagini preliminari poiché «se si trattasse di un'incompatibilità di tale natura, essa avrebbe dovuto trovare esplicita collocazione nell'art. 197 c.p.p.» ed, in ogni caso, non appare nemmeno minimamente accettabile che essa valga soltanto per quella particolare specie di testimonianza che è la testimonianza indiretta».

Né, secondo la Corte, il divieto trovava adeguata giustificazione nei principi generali del processo penale ed, in particolare, in quelli dell'oralità della prova e del diritto di difesa atteso che ad entrambi «si conforma pienamente la testimonianza degli appartenenti alla polizia giudiziaria su fatti conosciuti attraverso le dichiarazioni loro rese da altre persone, testimonianza da assumersi nei modi e con le forme rigorosamente prescritte dell'esame diretto e del controesame» sicché «l'oralità della prova è fuori discussione mentre il diritto di difesa è comunque tutelato attraverso l'interrogatorio diretto ed il controinterrogatorio del testimone».

Reputa il collegio che le argomentazioni svolte nella predetta sentenza siano tuttora valide pur a fronte della novella dell'art. 111 della Carta costituzionale che, lungi dal modificare i principi che la Corte aveva richiamato, li ha confermati e rafforzati e pur a fronte della nuova formulazione dell'art. 195, comma 4 c.p.p.

Quanto alla modifica apportata alla norma processuale dalla legge n. 63 del 2001 si ricorda che la nuova formulazione del quarto comma introduce il divieto per gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria di «deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b)» e prevede che «negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3» che contemplano la possibilità della testimonianza indiretta e l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste in seguito all'audizione del testimone fonte ovvero quando detta audizione risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità.

Ritiene il collegio che la nuova formulazione del divieto sia del tutto analoga a quella contenuta nell'art. 195, comma 4, previgente la cui illegittimità costituzionale era stata affermata dalla Corte con la sentenza prima citata. L'eccezione introdotta dalla novella alla regola generale della ammissibilità della testimonianza indiretta riguarda, infatti, tutte le ipotesi in cui gli ufficiali od agenti di polizia giudiziaria abbiano, nell'ambito dei poteri loro attribuiti dall'ordinamento, acquisito dichiarazioni. Non può, infatti, sfuggire che l'esplicito richiamo operato agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), comporta l'estensione del divieto di testimonianza indiretta a tutti i casi in cui la polizia giudiziaria assume informazioni dalle persone informate sui fatti o nei cui confronti vengono svolte indagini ovvero riceve denunce, querele, istanze redigendo il relativo verbale. Arduo, quindi, appare identificare quali siano gli «altri casi» cui si riferisce la norma per riconoscere l'applicazione ad essi delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3.

Si ripropone, pertanto, il problema già posto dall'originaria formulazione dell'art. 195, comma 4 c.p.p., ritenuta incostituzionale dalla Corte.

Quanto ai principi costituzionali introdotti con la legge n. 2 del 1999, si osserva che il nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione fa assurgere al rango di principio costituzionale il principio del necessario contraddittorio stabilendo, tra l'altro, che «il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova».

La testimonianza indiretta dell'ufficiale di polizia giudiziaria non sfugge a tale principio atteso che verrebbe resa proprio nel contraddittorio delle parti e la sua utilizzabilità, così come avviene per tutte le altre testimonianze indirette, sarebbe condizionata all'assunzione del teste fonte, sempre in contraddittorio, ovvero al verificarsi di quelle condizioni che, secondo la legge cui la stessa norma costituzionale demanda la regolamentazione delle eccezioni al principio del contraddittorio, ne consentono l'utilizzabilità.

Né l'ammissibilità della testimonianza indiretta dell'ufficiale di polizia giudiziaria lederebbe il principio della parità delle parti, pure sancito dal nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione.

Il nuovo impianto normativo, infatti, consente di superare anche le argomentazioni dell'intervento della Corte costituzionale sul previgente art. 195, comma 4 c.p.p., da coloro che ne avevano ritenuto la costituzionalità. Tali argomentazioni si basavano, sostanzialmente, sulla disparità tra accusa e difesa nella raccolta delle prove nella fase delle indagini, disparità ora superata dalla novella sulle indagini difensive, e sulla conseguente disparità che tale differenza cagionava durante il dibattimento in relazione agli atti utilizzabili per le contestazioni.

Alla luce di quanto sin qui esposto il divieto reintrodotta al comma 4 dell'art. 195 c.p.p. dalla legge n. 63/2001 appare del tutto irragionevole e, quindi, in contrasto con l'art. 3 della Carta costituzionale prevedendo un trattamento ingiustificatamente diverso nei confronti dei testi ufficiali di polizia giudiziaria rispetto ai testi non qualificati.

La questione di legittimità della norma è rilevante nel presente giudizio che vede imputate numerose persone cui è stato contestato di aver organizzato o di aver partecipato ad un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione, tra l'altro, dei reati di sfruttamento della prostituzione, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e corruzione. Nell'ambito di tale procedimento la prova richiesta dall'accusa è rappresentata, in larga parte, dalle testimonianze degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che avevano assunto, nella fase delle indagini preliminari, le informazioni di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b) anche da testi successivamente divenuti irreperibili.

Il divieto posto dall'art. 195, comma 4 c.p.p., impedisce al collegio di assumere la testimonianza indiretta degli ufficiali di polizia giudiziaria in relazione a temi probatori indispensabili per una completa e corretta ricostruzione processuale della vicenda sottoposta a giudizio, ricostruzione non altrimenti raggiungibile, vanificando, altresì, tutta quella copiosa attività di polizia giudiziaria svolta legittimamente.

Ciò ulteriormente si ripropone con la questione che ha dato origine alla presente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale ove, in specie, il p.m. ha chiesto di essere ammesso ad esaminare il teste ufficiale di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni a lui rese dalla sig.ra Nunez Villabon Anna Milena, all'epoca persona informata sui fatti e successivamente indagata, in relazione a fatti concernenti altri imputati.

Il divieto in esame, quindi, pregiudica l'accertamento dei fatti nella sua complessità vanificando la rilevanza probatoria di ulteriore attività di polizia giudiziaria relativa al complesso delle contestazioni mosse a tutti gli imputati ed anche e in particolare all'imputato Iannazzo. Il pregiudizio di cui si discute rileva ai fini della valutazione della prova che il collegio deve operare sia in relazione alla raccolta, *ex art.* 192, comma 2, di indizi gravi, precisi e concordanti, sia in relazione all'esame di attendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato, *ex art.* 192, comma 3.

Ritiene, poi, il collegio che non ha rilievo la circostanza che le dichiarazioni sulle quali il teste è chiamato a riferire siano state rese da persona che, in quel momento, veniva correttamente sentita in qualità di persona informata sui fatti ed ha assunto, successivamente, la qualità di coimputato. Sul punto si è espressa la Corte di cassazione, con indirizzo cui si ritiene di aderire, affermando che «le dichiarazioni del coimputato sono analoghe alle testimonianze quanto a natura e ad efficacia probatoria, salvo l'esigenza di un più rigoroso riscontro dell'attendibilità imposto dall'art. 192, comma 3 c.p.p.» e che, pertanto, dopo la sentenza n. 24/1992 della Corte costituzionale, l'ufficiale di p.g. può deporre sul contenuto delle dichiarazioni assunte nel corso delle indagini «a nulla rilevando che il dichiarante sia divenuto poi coimputato» (Cass. Sez. I 27 marzo 1992, n. 3753). Ne consegue che la testimonianza indiretta dell'ufficiale di p.g. sul contenuto delle dichiarazioni rese da chi abbia, poi, assunto la qualità di imputato possono essere utilizzate, nei confronti dei coimputati, nei casi indicati dall'art. 195, commi 1, 2 e 3 c.p.p.

Nella fattispecie, inoltre, va aggiunto al fine della valutazione della rilevanza della questione che la sig.ra Nunez ha reso dichiarazioni in ordine all'ipotesi di corruzione oggi contestata all'imputato Antonio Iannazzo nella sua qualità di militare appartenente alla Guardia di finanza. Emerge dagli atti che non è stato più possibile sentire la donna redigendo il relativo verbale, perché risultata irreperibile nonostante le complete ricerche effettuate. Il divieto posto dall'art. 195, comma 4 c.p.p., impedisce, pertanto, di compiere l'unica attività di istruttoria dibattimentale idonea ad acquisire una prova sul punto.

Reputa, pertanto il collegio che, anche alla luce del principio stabilito dalla Corte di cassazione, dovrebbe trovare applicazione nella specie il disposto dell'art. 195 c.p.p., norma che, tuttavia, nell'attuale formulazione non consente in nessun caso di assumere la testimonianza indiretta dell'ufficiale di polizia giudiziaria, introducendo quella ingiustificata disparità che con la presente ordinanza si rileva.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Dichiara rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4 c.p.p., in riferimento all'art. 3 della Carta Costituzionale nella parte in cui prevede il divieto per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni.

Sospende il presente procedimento.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale previa notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri nonché previa comunicazione della stessa al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.

Della presente ordinanza è data integrale lettura in udienza alle parti.

Milano, addì 15 gennaio 2002

Il presidente: GATTO

N. 141

*Ordinanza del 23 gennaio 2002 emessa dal T.A.R. per la Campania
sul ricorso proposto da Vigilante Mario contro Ministero dell'Economia e delle Finanze ed altra*

Impiego pubblico - Sospensione cautelare dei dipendenti pubblici a seguito di condanna penale, anche non definitiva, per determinati delitti - Efficacia, salvo il caso di sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, fino alla prescrizione del reato - Lamentata eccessiva durata - Irragionevolezza - Lesione dei principi del carattere rieducativo della pena, di imparzialità e buon andamento della pubblica Amministrazione, di tutela del lavoro e di adeguata retribuzione.

- Legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 4.
- Costituzione, artt. 3, 4, 24, 27, 35, 36 e 97.

II TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 7575/2001 Reg. Gen., proposto da Vigilante Mario, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto De Giacomo, con domicilio eletto in Napoli, via Tino di Camaino n. 6, c/o studio legale Violante,

Contro il Ministero delle Finanze (*recte*: Ministero dell'economia e delle finanze), in persona del Ministro *pro tempore* - Guardia di Finanza, Comando provinciale di Napoli - rappresentato e difeso *ex lege* in giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio eletto *ope legis* presso gli uffici della stessa, in Napoli, via A. Diaz n. 11,

Per l'annullamento:

a) del provvedimento n. 28141 del 2 maggio 2001, comunicato il 7 maggio 2001, con il quale il Comando Provinciale di Napoli della Guardia di Finanza ha disposto la sospensione precauzionale dal servizio del ricorrente, a titolo obbligatorio, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97;

b) di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente e per quanto occorra del foglio n. 13722 datato 19 aprile 2001;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata e le annesse produzioni;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio del 19 settembre 2001 - relatore il magistrato dr. Carpentieri - gli avv. riportati a verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Il maresciallo ordinario della Guardia di Finanza Vigilante Mario è stato condannato in primo grado dal Tribunale penale di Messina, con sentenza del 27 febbraio 2001, alla pena di anni quattro di reclusione per il reato p.e.p. dall'articolo 317 del c.p., per aver ricevuto una somma di denaro nell'ambito di una verifica fiscale (fatti commessi in concorso e col vincolo della continuazione nel febbraio 1990 e nel luglio 1991).

Egli è stato sospeso precauzionalmente dal servizio a titolo obbligatorio dal 28 ottobre al 31 dicembre 1994 ed è stato quindi riammesso in servizio a decorrere dal 10 gennaio 1995.

Con il provvedimento n. 28141 del 2 maggio 2001, oggetto della presente impugnativa, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97, il ricorrente è stato dunque nuovamente sospeso precauzionalmente dall'impiego, a titolo obbligatorio, a seguito della suddetta sentenza di primo grado di condanna.

A sostegno del gravame parte ricorrente deduce, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge n. 97 del 2001 per contrasto con gli articoli 3, 4, 24, 35, 36 e 97 della Costituzione.

Si è costituita ed ha resistito in giudizio l'amministrazione intimata, che ha rassegnato conclusioni nel senso del rigetto del gravame.

Le altre censure di illegittimità proposte da parte ricorrente non appaiono fondate.

S'impone pertanto l'esame dei profili di illegittimità costituzionale della norma introdotta dall'articolo 4 della legge n. 97 del 2001, che è posta dall'amministrazione a giustificazione dell'atto.

La questione di legittimità costituzionale sollecitata dal ricorrente si presenta, ad avviso del Collegio, rilevante ai fini della decisione della presente controversia e non manifestamente infondata, donde la sospensione della causa e la rimessione degli atti al giudice delle leggi.

In precedenti, del tutto analoghe, fattispecie (*cf.* Ordinanze numeri 212/2001 del 29 giugno 2001, 239/2001 del 27 luglio 2001 e 255/2001 del 18 settembre 2001) la Sezione è già pervenuta alle suddette conclusioni, che non possono che valere identicamente anche per il caso in esame.

Al riguardo la Sezione ha così motivato.

La questione è rilevante atteso che la novella recata dalla legge n. 97/2001 si applica anche al ricorrente, ancorché la sentenza di condanna (che è del 27 febbraio 2001) sia anteriore rispetto all'entrata in vigore della nuova legge. Soccorre, in argomento, il chiaro disposto dell'art. 10, recante la normativa transitoria, ove si afferma (comma 1) che le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa. Nel caso in esame, il procedimento penale a carico del Vigilante — all'atto dell'adozione del provvedimento gravato, è in corso, attesa la pacifica non definitività, a quel momento, della sentenza di primo grado posta a base della sospensione.

Deve quindi dedursi che la fattispecie sottoposta all'esame del T.A.R. è regolata dall'art. 4 della legge n. 97/2001: diviene allora essenziale l'esame della norma, sotto il profilo della sua sospetta incostituzionalità, introducendosi la relativa questione sia sulla base dello specifico motivo di ricorso, sia per l'autonomo rilievo d'ufficio del tribunale.

Vari sono i parametri della Carta costituzionale che il tribunale ritiene invocabili: gli articoli 3, 4, 24, 27, 35, 36, 97 Cost.

In particolare, il parametro principale è costituito dalla ragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore fra le esigenze di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione e tutela dei diritti compressi dalla misura cautelare.

La Corte costituzionale già si è espressa in argomento (sent. 3 giugno 1999, n. 206), rilevando che l'art. 15, comma 4-*septies*, della legge 19 marzo 1990, n. 55 è costituzionalmente legittimo nella parte in cui stabilisce che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, i quali abbiano riportato condanna, anche non definitiva, per determinati delitti, siano sospesi immediatamente dall'ufficio.

La pronuncia è particolarmente pertinente in quanto la legge n. 97/2001, oltre che per altre fondamentali esigenze, quali quella di contemperare alcuni aspetti di rilievo pubblicistico con la disciplina privarizzata del lavoro presso le pubbliche amministrazioni *ex* d.lgs n. 29/1993 (ora d.lgs n. 16 del 30 marzo 2001), è intervenuta proprio per reinserire una norma di portata analoga a quella dell'art. 15 summenzionato, attesa la sua abrogazione ad opera del T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000).

L'abrogazione, disposta nel T.U.E.L. (salvo per ciò che riguarda gli amministratori e i componenti degli organi delle aziende sanitarie e ospedaliere e i consiglieri regionali), ha comportato, infatti, anche l'effetto di eliminare la sospensione automatica dei dipendenti pubblici, ponendo la necessità di riformulazione della norma.

Dall'esame della sentenza n. 206/1999 si evince che la Corte ha svolto il suo esame limitatamente alla compatibilità dell'art. 15, comma 4-*septies* citato, in relazione alla condanna per reato associativo di stampo mafioso.

Dallo scrutinio svolto, la Corte ha, in sintesi, dedotto che la gravità di quel reato abilita il legislatore, senza lesione del principio di ragionevolezza, a prevedere misure cautelari automatiche per il dipendente della p.a., condannato anche se non via definitiva.

Ad avviso di questo tribunale, la sentenza della Corte ha però anche indicato l'ipotesi estrema, oltre la quale la lesione di quel principio non si pone come manifestamente infondata.

Ed infatti la condanna di un dipendente di una pubblica amministrazione per un delitto riconducibile alla criminalità organizzata appare quanto di più destabilizzante per l'amministrazione stessa, considerato, da un lato, il carattere tendenzialmente irretrattabile della partecipazione alle associazioni di stampo mafioso, dall'altro, la peculiarità di queste ultime a porsi in senso antagonista alle istituzioni, con modalità permanente.

Se quindi il principio di ragionevolezza — principio «assoluto» fra i valori costituzionali — non può dirsi vulnerato in quella ipotesi estrema, la tematica del bilanciamento razionale fra esigenze di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione e tutela dei diritti compressi dalla misura cautelare sembra invece porsi in fattispecie, quale quella in esame, ove l'attuale ricorrente è stato sì condannato per un reato di particolare gravità (art. 317 c.p.) ma tale episodio criminoso, almeno stando all'imputazione, è scollegato ad ambienti stabilmente criminali e risulta posto in essere in concorso e con continuazione, ma al di fuori di ipotesi delinquenziali associative (anche semplici).

Il ricorrente, inoltre, dopo avere subito un non lungo periodo di sospensione dal servizio (per 63 giorni), è stato riammesso a far data dal 1° gennaio 1995 e, a quel che emerge dagli atti, negli oltre cinque anni successivi di servizio non ha dato luogo ad apprezzamenti negativi per la sua condotta di finanziere.

Sempre dalla sentenza n. 206/1999 si apprende che vi sono delle ipotesi in cui non è irragionevole la discrezionalità demandata al legislatore di identificare ipotesi circoscritte nelle quali l'esigenza cautelare è apprezzata in via generale ed astratta, tuttavia, trattandosi della valutazione di interessi strettamente legati alla attività amministrativa, non v'è dubbio che, in via ordinaria, debba essere la stessa amministrazione a compiere il relativo apprezzamento, con riguardo alle caratteristiche del caso concreto.

La richiamata sentenza n. 206 del 1999 si inserisce peraltro nel solco di un consolidato orientamento volto ad escludere ogni automatismo di trasposizione di effetti dal piano penale a quello disciplinare e cautelare nell'ambito del rapporto d'impiego, orientamento cristallizzatosi, come è noto, nella previsione dell'articolo 9 della legge n. 19 del 1990 (Corte Cost. 14 ottobre 1998, n. 971).

Il presente processo va quindi sospeso, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Con distinta ordinanza è disposto l'accoglimento della domanda cautelare per il solo tempo necessario all'espletamento dell'incidente di costituzionalità, attesa la particolare gravità del pregiudizio che nelle more verrebbe ad essere subito dal ricorrente (Cons. St., ad. plen., 20 dicembre 1999, ord. n. 2/1999; Corte cost., 12 gennaio 2000, n. 4).

P. Q. M.

Non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, legge 27 marzo 2001, per contrasto con gli articoli 3, 4, 24, 27, 35, 36, 97 Costituzione.

Ai sensi dell'art. 23 della legge 12 marzo 1953, n. 87, sospende il giudizio ed ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che la stessa venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19 settembre 2001.

Il Presidente: CORAGGIO

Il relatore: CARPENTIERI

N. 142

*Ordinanza del 7 dicembre 2001 emessa giudice di pace di Morbegno
nel procedimento civile vertente tra Bellotti Edi, in proprio ed altra e Comune di Morbegno - Polizia municipale*

Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Inapplicabilità solo se il proprietario non trasgressore prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà - Disparità di trattamento rispetto alla previsione dell'art. 213, comma 6, cod. strada (secondo cui per evitare la confisca amministrativa è sufficiente documentare l'appartenenza del veicolo a persona estranea alla violazione).

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 214, commi 1 e 1-bis.

IL GIUDICE DI PACE

Sciolta la riserva che precede, fuori udienza, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al Ruolo generale 2001 al n. 284, promossa con ricorso da: Bellotti Edi in proprio — opponente — domiciliato in Cancelleria;

Contro il comune di Morbegno - Polizia municipale - opposta — rappresentato dal sig. Paolo Tarabini, responsabile dell'area «Corpo Polizia municipale - commercio» in virtù di delega in atti.

Oggetto: opposizione *ex* artt. 22 e 23 legge n. 689/1981 avverso la sanzione amministrativa con verbale 12 settembre 2001, del fermo amministrativo dell'autovettura Fiat panda tg. SO215919 accessoria della sanzione pecuniaria comminata *ex* art. 126 comma 7 del nuovo Codice della Strada con verbale di accertamento n. 35047 in pari data.

Atteso che all'udienza del 24 novembre 2001 dal ricorrente veniva sollevata eccezione di incostituzionalità dell'art. 214 comma 1 e 1-bis per la manifesta illegittima disparità di trattamento fra il destinatario dell'art. 214 comma 1 e 1-bis del C.d.S. cui incombe l'onere della prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ed il destinatario dell'art. 213 comma 6 del C.d.S. che deve solo documentare l'appartenenza a persona estranea alla violazione amministrativa per non vedersi applicata la sanzione della confisca, misura più grave;

Atteso che al ricorrente necessita l'autovettura in quanto è l'unica disponibile per potersi recare al lavoro;

Rilevato altresì che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla questione posta di legittimità costituzionale e che la stessa non si ritenga manifestamente infondata;

ex art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953 ed *ex* art. 134 Cost.

P. Q. M.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Dispone altresì che la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che a mezzo della cancelleria di questo ufficio la stessa venga comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato.

Si comunichi.

Morbegno, addì 7 dicembre 2001

Il giudice di pace: LEONE

N. 143

Ordinanza del 29 gennaio 2002 emessa dal Tribunale di Milano
nel procedimento civile vertente tra Nardulli Enrico e A.S.L. «Città di Milano»

Sanzioni amministrative - Produzione e commercializzazione di bevande contenenti succo di frutta in misura inferiore al 12 per cento - Divieto di aggiunta di coloranti - Inosservanza - Previsione, in pretesa attuazione di norme comunitarie, di sanzioni amministrative più severe rispetto a quelle stabilite dalla precedente normativa nazionale (art. 358 testo unico leggi sanitarie) - Eccesso di delega per l'estensione di sanzioni destinate alla violazione di norme comunitarie, anche a norme di natura o portata esclusivamente nazionale.

- D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196, art. 16.
- Costituzione, art. 76.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, discussa all'udienza del 29 gennaio 2002, promossa con ricorso depositato da Enrico Nardulli, nella sua qualità di legale rappresentante della Coca Cola Bevande Italia s.p.a., con gli avv.ti Andrea Corte e Marco Dalla Valle, ricorrente;

Nei confronti della azienda sanitaria locale «Città di Milano», rappresentata, e difesa dal proprio funzionario dr. Angelo Furfaro, resistente.

Oggetto: opposizione *ex art.* 22 legge n. 689/1981.

Premesso che:

con ricorso *ex art.* 22 legge n. 689/1981 depositato il 29 marzo 2001, Enrico Nardulli, quale legale rappresentante della Coca Cola Bevande Italia s.p.a. ha tempestivamente proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal direttore generale dell'A.S.L. città di Milano il 21 febbraio 2001, notificata in data 1° marzo 2001, con la quale veniva richiesto il pagamento della sanzione di lire 6.000.000, oltre a lire 15.000 per spese, in relazione alla produzione e commercializzazione della bevanda analcolica al gusto di limone con denominazione di fantasia «Fanta Icy Lemon», contenente succo di limone nella misura del 5% e colorante E104, quest'ultimo ammesso solo in presenza di una percentuale di succo di frutta di almeno il 12% (artt. 1 legge n. 286/1961, sanzionato dagli artt. 2 legge cit. e 358 T.U.L.P.S. n. 1265/1934);

l'opposizione, che si fonda sull'asserita violazione del principio del *ne bis in idem*, sulla pretesa intervenuta abrogazione dell'art. 1 legge n. 286/1961, sulla dedotta illegittimità costituzionale di tale norma e dell'art. 16 d.lgs. 196/1999 (che ha aumentato i limiti delle sanzioni del cit. art. 358 T.U.L.P.S.), è volta all'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione o, in subordine, alla riflessione alla Corte delle sollevate questioni di costituzionalità;

l'A.S.L. si è costituita contestando la fondatezza dei vari motivi di opposizione, ma rimettendosi in ordine alla sollevata questione di legittimità dell'art. 16 d.lgs. 196/1999;

O S S E R V A

Le ragioni di opposizione, salva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 d.lgs. 196/1999, non sembrano fondate.

Quanto alla pretesa violazione del principio del *ne bis in idem*, essa è motivata sul rilievo che per gli stessi fatti e la stessa violazione sarebbero state emesse due ordinanze-ingiunzioni, la prima delle quali per somma regolarmente pagata e la seconda per errore e appunto qui impugnata.

Va osservato che il carabinieri del N.A.S. di Milano, accertata in data 28 settembre 2000 la presenza di bevande con le ricordate caratteristiche sia presso SMA Supermercati, in Milano, via Venini, sia presso il deposito della Coca Cola Bevande Italia s.p.a., in Buccinasco, avevano inviato i verbali di sequestro e il verbale di contestazione di illecito amministrativo (S.P.V. n. 1144/10) sia all'A.S.L. Città di Milano, sia all'A.S.L. Provincia di Milano 1, nel cui territorio erano intervenuti; che il 30 settembre 2000, gli operanti del N.A.S., accertati di aver determinato la somma da pagare senza tener conto delle modifiche all'art. 358 T.U.L.P.S. apportate dal d.lgs.

196/1999, avevano provveduto ad annullare il primo S.P.V. sostituendolo con un nuovo S.P.V. (1144/10-2), notificato alla parte in data 2 ottobre 2000, informando di ciò le due A.S.L. con nota del 3 ottobre 2000; che, ciononostante, in data 12 dicembre 2000 l'A.S.L. della provincia di Milano 1 emetteva ordinanza ingiunzione sulla base del primo PV irrogando la sanzione di lire 133.000, che l'attuale opponente pagava il 16 gennaio 2001, mentre in data 21 febbraio 2001 l'A.S.L. Città di Milano emetteva ordinanza-ingiunzione sulla base del secondo P.V., irrogando la sanzione di lire 6.000.000, oggetto della presente impugnazione.

In proposito, basta rilevare che l'ufficio competente per la procedura sanzionatoria è l'A.S.L. Città di Milano (nel cui territorio, con il primo sopralluogo presso SMA di via Venini, è stato accertato il compimento dell'illecito, *cf.* Cass. 4131/1988 e 9928/1996, e a cui il rapporto è stato inoltrato *ex art.* 17 legge n. 689/1981) e che gli stessi operanti, resisi conto dell'errore sulla misura della sanzione in cui erano incorsi nel primo verbale, avevano provveduto ad annullarlo e a sostituirlo.

Sicché l'ordinanza emessa dall'A.S.L. provincia Milano 1 deve ritenersi nulla (se non inesistente) perché fondata su un S.P.V. privato di validità e dunque inefficace, così come inefficace, ai fini dell'estinzione dell'illecito, deve ritenersi il pagamento effettuato dall'opponente sulla base della prima ordinanza, che, diversamente da quanto affermato dall'opponente, si riferisce inequivocamente al primo P.V. del N.A.S. (riprendendo la sanzione di lire 400.000 in esso indicata e reputando congrua quella irrogata di 133.000, *cf.* all. 3 ric.).

Quanto alla pretesa abrogazione dell'art. 1 legge n. 286/1961 ad opera del decreto ministeriale n. 209/1996 all. VII parte II emanato in attuazione dell'art. 31 legge n. 52/1996, la tesi non sembra condivisibile, tenuto conto della specialità della prima norma (che disciplina le bibite analcoliche vendute con denominazione di fantasia e contenenti succo di agrumi) rispetto alla locuzione generale con cui la seconda abroga «ogni altra disposizione in contrasto» (art. 31 lett. g, ultimo inciso) e del fatto che, a ben vedere, le disposizioni in esame neppure appaiono tra loro contrastanti, posto che la prima, a fini evidenti di tutela dei consumatori, fissa la percentuale minima di succo che consente l'uso di coloranti, la seconda indica il limite massimo di concentrazione di additivi nelle bibite aromatizzate in genere.

Quanto alla dedotta illegittimità costituzionale del medesimo art. 1 legge n. 286/1961 (in ordine al quale l'opponente richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 443/1997 in tema di paste alimentari), va osservato che le fattispecie considerate appaiono divergere notevolmente (per la natura degli interessi in gioco — qui si tratta della tutela dei consumatori, rilevante *ex art.* 36 trattato, mentre nel caso già esaminato dalla Corte era in questione la salvaguardia di caratteristiche qualitative proprie della tradizione nazionale — e per la natura delle posizioni reciproche dei soggetti coinvolti — certamente accomunate dalla necessità del rispetto delle legislazioni nazionali, ma inevitabilmente anche diversificate tra il produttore interno che esporta all'estero o che si limita a vendere in Italia e il produttore straniero che esporta in Italia, con ogni conseguenza non solo in termini di costi, ma anche di qualità e pregio dei prodotti —) e ciò sembra giustificare discipline diverse.

Le considerazioni tutte sopra svolte — che non consentono di ritenere infondata la contestazione della violazione, né altrimenti definibile il giudizio — finiscono altresì per indurre a stimare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 16 d.lgs. 22 maggio 1999 n. 196 per eccesso di delega.

Rilevante perché l'applicazione della norma in contestazione porta nel caso di specie all'irrogazione di una sanzione di importo ben superiore a quello previsto dalla norma precedente (da 3 a 18 milioni, invece di una sanzione amministrativa fino a lire 400.000), importo, tra l'altro che già risulta pagato dall'opponente (all. 4 ric.).

Non manifestamente infondata perché l'art. 16 cit. attua la delega prevista dalla legge 24 aprile 1998 n. 128, il cui art. 1 stabilisce che «Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato 1 ... » e il cui art. 8 prevede che: «Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle comunità europee attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994 n. 146, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nonché della presente legge e per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

Tali disposizioni rendono palese che il governo era delegato a sanzionare le violazioni delle direttive cui dava attuazione e dei regolamenti e delle direttive comunitarie precedenti, ma non anche a modificare la precedente legislazione a carattere esclusivamente nazionale, tra la quale deve senz'altro ricomprendersi la legge n. 286/1961, della cui applicazione qui si tratta.

E, in concreto, la scelta di introdurre sanzioni alle violazioni della normativa comunitaria tramite la modifica dell'art. 358 T.U.L.P.S. ha avuto per effetto anche di modificare le sanzioni alla normativa esclusivamente nazionale, modifiche per la quale il governo era sprovvisto di delega.

Di qui la violazione dell'art. 76 della Costituzione ad opera dell'art. 16 d.lgs. cit., nella parte in cui estende una sanzione destinata alla violazione di norme comunitarie anche a norme di natura e portata esclusivamente nazionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 76 della Costituzione, la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 d.lgs. 22 maggio 1999 n. 196, che, modificando l'art. 358 T.U.L.P.S. 1265/1934, ha finito per estendere una sanzione destinata alla violazione di norme comunitarie anche a norme di natura e portata esclusivamente nazionale;

Dispone la sospensione del giudizio in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza, di cui si è data lettura integrale alle parti in causa all'odierna udienza, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 29 gennaio 2002

Il giudice: BONARETTI

02C0228

N. 144

*Ordinanza del 21 gennaio 2002 emessa dal Tribunale di Milano
nel procedimento civile vertente tra Mercieca Umberto e Provincia di Milano*

Sanzioni amministrative - Successione di leggi - Applicabilità della legge posteriore che prevede un trattamento sanzionatorio più favorevole all'autore dell'illecito, salva la definitività del provvedimento di irrogazione o l'intervenuto pagamento - Mancata previsione - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto alle sanzioni amministrative tributarie e valutarie.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 1, comma 2; d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 52, comma 2 (come modificato dall'art. 7, comma 13, del d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389).
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 20477 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2001 vertente tra Umberto Mercieca, elettivamente domiciliato in Milano, presso lo studio del procuratore avv. Antonio Castiglione che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di opposizione, opponente, e provincia di Milano, in persona del direttore del Servizio sanzioni e contenzioso, rappresentata e difesa dai funzionari dott. Cecilia Franzoi, Luigi Castiglioni, Marialuisa Pozzi ed Egle De Matteis, giusta deliberazione giunta provinciale del 28 giugno 2001 n. 455/2001, opposta, avente ad oggetto opposizione ex art. 22 legge n. 689/1981 proposta da Umberto Marcieca nei confronti dell'ordinanza del 27 febbraio 2001 n. 8197/1177/86 con la quale veniva applicata la sanzione di L. 30.025.000 per la violazione prevista dagli artt. 12 primo comma e 52 secondo comma d.lgs. 22/1997, perché in qualità di legale rappresentante della tintoria Visconti aveva ommesso la registrazione di lt. 25 circa di fango di distillazione, rifiuti speciali pericolosi;

Rilevato che l'opposizione è stata tempestivamente proposta;

che i seguenti motivi di opposizione risultano infondati, posto che:

quanto alla sussistenza in fatto della violazione l'accertamento eseguito in data 18 novembre 1996 dall'USSL n. 36 aveva consentito di verificare la mancata compilazione del registro di carico e scarico in relazione a 25 kg. circa di fango di distillazione, da considerarsi rifiuti speciali tossici (solvente clorurato tetracloroetilene ricompreso sotto il codice CER 1042 della tabella all. D al d.lgs. 22/1997) fatto esplicitamente confermato ed ammesso dallo stesso opponente nel verbale reso in data 29 luglio 1997 dinanzi alla USSL;

quanto alla qualificazione giuridica del fatto deve essere confermata la violazione contestata, in quanto l'impresa produceva rifiuti pericolosi;

che l'avvenuta depenalizzazione della violazione — già punita con pena congiunta dell'arresto e dell'ammonda — ha determinato l'applicazione di sanzione pecuniaria amministrativa che costituisce comunque pena meno afflittiva rispetto alla precedente pena detentiva di natura penale, al di là dell'importo della sanzione amministrativa stabilito dalla legge;

Rilevato che l'opponente ha richiesto, infine, l'applicazione della sanzione più favorevole introdotta con l'art. 7 comma 13 d.lgs. 389/1997, che prevede la sanzione per la violazione contestata da un minimo di L. 4.000.000 ad un massimo di L. 24.000.000 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno o a frazioni di unità lavorative per i lavoratori a tempo parziale o stagionali;

che la Provincia di Milano ha eccepito che tale ipotesi è stata introdotta dal legislatore in epoca successiva all'accertamento e che il d.lgs. 389/1997 non prevede alcuna norma che ne consenta l'applicazione ai fatti pregressi, richiamando ampia giurisprudenza di legittimità in ordine ai principi di legalità e di irretroattività ricollegabili all'art. 1 della legge n. 689/1981;

Ritenuto che — così come già in altra precedente analoga occasione (v. ordinanza di questo tribunale dell'11 aprile 2001) rispetto alla quale si ripropongono conformi valutazioni — appare necessario sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione dell'art. 1 comma 2 legge n. 689/1981 ovvero dell'art. 7 comma 13 d.lgs. 389/1997, che ha modificato l'art. 52 comma 2 d.lgs. 22/1997, entrambi nella parte in cui non prevedono che se la legge in vigore al momento in cui fu commessa la violazione e quella posteriore stabiliscono sanzioni amministrative diverse, si applichi la legge più favorevole al responsabile, salva la definitività del provvedimento di irrogazione o l'intervenuto pagamento;

che la questione appare rilevante e non manifestamente infondata;

che deve ritenersi rilevante perché — ferma la fondatezza della contestazione della violazione — l'applicazione della nuova disposizione consentirebbe l'irrogazione nel caso di specie di una sanzione di importo ben minore del precedente (L. 4.000.000 in luogo di L. 30.000.000) atteso che l'opponente rientrerebbe pacificamente nell'ipotesi prevista dalla novella (impresa che occupava un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti);

che la questione deve altresì ritenersi non manifestamente infondata perché per giurisprudenza consolidata, in tema di illeciti amministrativi (sia tali *ab origine*, sia derivanti da depenalizzazione) i principi di legalità, irretroattività e il divieto di analogia escluderebbero l'applicabilità della disciplina posteriore più favorevole, *ex art. 2 c.p.*, sicché una eventuale pronuncia di segno diverso adottata in questa sede sarebbe ragionevolmente destinata a scontrarsi con il «diritto vivente» e dunque alla riforma;

che, a parte le perplessità che discendono da motivazioni incentrate su divieti di analogia (per lettera e *ratio* delle relative norme evidentemente giustificabili se circoscritti ad interpretazioni in *malam partem*) o su differenze qualitative delle situazioni considerate (che riguardano gli effetti piuttosto che l'intrinseca natura afflittiva comune al fatto-reato e all'illecito amministrativo, distinguibili come tali solo per scelta discrezionale del legislatore e non certo per una loro differenza ontologica), non sembra possibile in questa sede trascurare un fenomeno

che pare ormai porsi in termini di evoluzione ordinamentale; che il riferimento all'art. 2 c.p. — con i problemi evocati in ordine all'applicazione analogica — ormai appare integrato dall'introduzione dei medesimi principi nel sistema delle sanzioni amministrative tributarie (art. 3 d.lgs. 472/1997), rispetto al quale non sembrano ipotizzabili le «differenze qualitative» dedotte quasi in modo tralatizio dalla costante giurisprudenza per escludere il ricorso all'analogia;

che anche il sistema delle sanzioni amministrative valutarie con l'art. 23-bis d.P.R. n. 148/1988, introdotto dall'art. 1 legge n. 326/2000, che nell'abrogare il comma 2 dell'art. 23 t.u. affermate, pur con qualche ambiguità, il principio di ultrattività della norma sanzionatoria, ribadisce il principio di legalità, esclude espressamente l'assoggettamento a sanzioni che secondo una legge posteriore non costituiscono violazione punibile e sancisce l'applicazione della legge più favorevole, salva la definitività del provvedimento di irrogazione;

che detta norma, poi, abrogando il principio di ultrattività e introducendo le regole già estese dal sistema penale a quello delle sanzioni tributarie (disciplina *ex nunc*, contestuale e identica, nei limiti del *favor*, per le situazioni comunque non definite), si pone nel segno della continuità anche con la recente abrogazione dell'art. 20 legge n. 4/29 (che prevedeva l'ultrattività delle norme penali finanziarie) ad opera dell'art. 24 del d.lgs. 507/1999;

che la circostanza più illuminante sulla consapevolezza del legislatore stesso dell'esigenza di ovviare alla mancata originaria previsione di una disciplina transitoria collegata alle modifiche del d.lgs. 389/1997 può ravvisarsi nella iniziativa parlamentare tendente alla modifica legislativa dell'art. 57 del decreto Ronchi, decaduta a causa dello scioglimento delle camere (v. documentazione della stessa resistente in ordine al comma 6-*quater* da aggiungere all'art. 57 d.lgs. 22/1997, ai sensi del quale: «Se la legge del tempo in cui fu commesso l'illecito amministrativo e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al responsabile, salvo che la relativa sanzione amministrativa sia stata pagata o sia stata determinata in modo definitivo»);

che nel contesto sopra richiamato la differenza di trattamento sanzionatorio per fatti commessi a distanza di pochi mesi e poi contestualmente giudicati e altresì la differenza di trattamento rispetto a settori contigui dell'ordinamento sanzionatorio amministrativo (tributario e valutario) oltretutto penale appare a questo giudice (come già al legislatore che ha tentato invano di porvi rimedio), ingiustificata e manifestamente irragionevole, tanto da richiedere la pronuncia del giudice delle leggi;

che, stante l'evoluzione dell'ordinamento, la questione sembra proponibile, alternativamente, in termini generali, con riguardo all'art. 1, comma 2, legge n. 689/1981 o in particolare, con riguardo all'art. 7 comma 13 d.lgs. 389/1997, che ha modificato l'art. 52, comma 2, d.lgs. 22/1997;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, legge n. 689/1981 ovvero dell'art. 7, comma 13, d.lgs. 389/1997, che ha modificato l'art. 52, comma 2, d.lgs. 22/1997, entrambi nella parte in cui non prevedono che se la legge in vigore al momento in cui fu commessa la violazione e quella posteriore stabiliscono sanzioni amministrative diverse, si applichi la legge più favorevole al responsabile, salva la definitività del provvedimento di irrogazione o l'intervenuto pagamento;

Dispone la sospensione del giudizio in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza — di cui si è data lettura integrale alle parti in causa all'odierna udienza — sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 21 gennaio 2002

Il giudice: MARANGONI

N. 145

*Ordinanza dell'8 novembre 2001 emessa dalla Corte di assise di Perugia
nel procedimento penale a carico di Gega Eduard*

Processo penale - Prove - Testimonianza indiretta - Divieto di testimonianza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b), cod. proc. pen. - Irragionevole disparità di trattamento sotto diversi profili - Lesione del diritto di difesa.

- Codice di procedura penale, art. 195, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE DI ASSISE

Udita l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 195 quarto comma c.p.p. per contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost., sollevata dal p.m. nell'ambito del proc. pen. n. 2/2001 a carico di Gega Eduard, nato a Fier il 13 aprile 1969, imputato dei reati di cui agli artt. 73 t.u. Stup, 605 c.p., 3 n. 6 e 8, 4 n. 1 e 2 legge n. 75/58, 610 c.p., 600 c.p. e 601 c.p., attualmente latitante;

Sentita la difesa.

Osserva quanto segue

Il p.m. nel corso dell'audizione del teste Gasperini Sandro, maresciallo dei carabinieri di Perugia, ha chiesto al teste di riferire in ordine alle dichiarazioni a lui rese da tale Trasciatti Francesco, denunciante dei fatti oggetto del presente processo.

Essendo risultato che le dichiarazioni del Trasciatti erano state debitamente verbalizzate, si è posta la questione dell'applicabilità dell'art. 195, quarto comma, c.p.p., il quale vieta in casi siffatti testimonianze *de relato* da parte degli ufficiali e agenti di p.g.

Ma in relazione a tale norma si è prospettato il contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione sotto il profilo della disparità di trattamento di situazioni simili e della preclusione all'acquisizione di elementi utili anche alla difesa.

La questione di legittimità costituzionale è rilevante, poiché nel caso di specie si tratta di decidere se le domande formulate al teste, ufficiale di p.g., implicanti il riferimento alle dichiarazioni rese al predetto da altra persona informata sui fatti e contestualmente verbalizzate, siano o meno ammissibili ai sensi dell'art. 195, quarto comma c.p.p., come introdotto dall'art. 4 legge n. 63/2001, che vieta la deposizione *de relato* dell'ufficiale di p.g. se riferita a dichiarazioni acquisite con le modalità di cui agli articoli 351 e 357 secondo comma c.p.p.

La questione appare non manifestamente infondata.

L'attuale disciplina è stata introdotta dalla legge n. 63/2001 a modifica del regime previgente, in base al quale le dichiarazioni *de relato* degli ufficiali e agenti di p.g. erano ammissibili, avendo la Corte costituzionale con sentenza n. 24/1992 dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'originario art. 195, quarto comma, c.p.p., che precludeva quel tipo di dichiarazioni.

Proprio detta sentenza costituisce un primo parametro di riferimento, essendo stato in quella occasione rilevato che la previgente preclusione comportava un'ingiustificata disparità di trattamento tra testimoni e determinava un'intollerabile dispersione di elementi di prova.

A fonte di ciò, va rilevato che il nuovo art. 111 Cost. nel dettare i principi del c.d. «giusto processo», ha conferito fondamentale rilievo al contraddittorio tra le parti.

Ciò nondimeno, è d'uopo osservare che già con sentenza n. 361/1998 la Corte costituzionale, nel sottolineare che il processo deve essere basato sul principio del contraddittorio, aveva fatta salva nel contempo l'esigenza di un'adeguata disciplina, volta ad assicurare la conservazione degli elementi di prova, nei limiti consentiti dalla salvaguardia del contraddittorio e dunque nella prospettiva di un congruo bilanciamento delle due diverse istanze.

La modifica dell'art. 111 Cost., se per un verso vale ad attribuire al contraddittorio un peso maggiore, per l'altro non può comportare un'irragionevole compressione di ogni diversa esigenza, a cominciare da quella di un'adeguata tutela della collettività e della connessa assicurazione degli elementi di prova acquisibili ed in concreto acquisiti.

Il discrimine è dunque rappresentato dal contemperamento dei due valori e dalla salvaguardia di un meccanismo di acquisizione rispettoso del principio del contraddittorio, così da poter riconoscere un perdurante valore costituzionale al principio di non dispersione, nei limiti in cui esso non contrasti con l'esigenza del contraddittorio.

Ciò posto, si rileva che l'attuale formulazione dell'art. 195, quarto comma, appare sotto più profili irragionevole e ingiustificata.

Infatti essa finisce con il discriminare determinati tipi di testimoni, in realtà qualificati, senza che ciò possa dirsi conseguenza necessitata della tutela del contraddittorio, poiché le dichiarazioni sono comunque rese al dibattimento alla presenza dei contraddittori e poiché è fatta salva per le parti interessate la possibilità di chiedere, questa volta sì a tutela del contraddittorio in senso sostanziale, la diretta audizione del teste di riferimento.

Inoltre la norma censurata discrimina situazioni a ben guardare omogenee, quali quelle derivanti dall'assunzione di informazioni da persone informate sui fatti, introducendo un'irrazionale distinzione a seconda che sia o meno avvenuta la verbalizzazione, fra l'altro senza attribuire rilievo alle ragioni per cui una verbalizzazione non sia stata fatta.

Ma in tal modo si finisce per privilegiare dichiarazioni, a ben guardare, assai meno garantite, quali quelle derivanti da informazioni non verbalizzate e dunque più difficilmente controllabili, in quanto affidate al mero ricordo del teste, così discriminando dichiarazioni che al contrario potrebbero facilmente formare oggetto di verifica e di informale contestazione.

Nulla rileva la circostanza che si tratti comunque di dichiarazioni *de relato*, giacché non contrasta di per sé con il principio del contraddittorio una siffatta figura di testimonianza, ove — come non v'è dubbio che debba essere — sia salvaguardato il diritto della parte interessata di chiedere l'esame del teste diretto.

E neppure potrebbe mai rilevare che quest'ultimo non possa essere escusso, giacché ciò porrebbe problemi di acquisizione e utilizzabilità di secondo grado, che nulla hanno a che fare con l'ammissibilità del teste *de relato*.

Ed allora, se il principio del contraddittorio non implica di necessità l'attuale regime della testimonianza *de relato* dell'ufficiale di p.g., è doveroso stigmatizzare i cennati profili di disparità di trattamento e di irrazionalità, che sembrano porre la norma censurata in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, oltre che, per quei profili che potrebbero risultare di interesse per la difesa, anche con l'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui preclude all'ufficiale o agente di p.g. di rendere dichiarazioni *de relato*, ove esse derivino da informazioni acquisite ai sensi degli artt. 351 e 357, secondo comma, c.p.p.

In tali limiti l'eccezione va dunque accolta come da dispositivo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 87/1953,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata nei termini di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, c.p.p. per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Sospende il processo.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Perugia, addì 8 novembre 2001

Il Presidente: NANNARONE

02C0230

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651587/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrere
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
- ◇ **CENTRO LIBRARIO MOLISANO**
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
- ◇ **LIBRERIA PALOMAR**
Via P. Amedeo, 176/B
- ◇ **LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI**
Via Sparano, 134
- ◇ **LIBRERIA FRATELLI LATERZA**
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
- ◇ **LIBRERIA AKA**
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
 - ◇ **CARTOLIBRERIA BONANNO**
Via Vittorio Emanuele, 194
 - ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
 - ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
 - ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
 - ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
 - ◇ **LIBRERIA ESSEGICI**
Via F. Riso, 56
 - ◇ **LIBRERIA RIOLO FRANCESCA**
Via Vittorio Emanuele, 137
 - ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
 - ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
 - ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
 - ◇ **LIBRERIA FORENSE**
Via Maqueda, 185
 - ◇ **LIBRERIA S.F. FLACCOVIO**
Piazza V. E. Orlando, 15-19
 - ◇ **LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.**
Piazza S. G. Bosco, 3
 - ◇ **LIBRERIA DARIO FLACCOVIO**
Viale Ausonia, 70
 - ◇ **LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO**
Via Villaermosa, 28
 - ◇ **LIBRERIA SCHOOL SERVICE**
Via Galletti, 225
 - ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
 - ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
 - ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
- TOSCANA**
- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
 - ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
 - ◇ **LIBRERIA MARZOCCO**
Via de' Martelli, 22/R
 - ◇ **LIBRERIA ALFANI**
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**

- ◇ **NUOVA LIBRERIA**
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
- ◇ **LIBRERIA IL PENTAFUOGGIO**
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
- ◇ **LIBRERIA SESTANTE**
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **LIBRERIA LA FONTANA**
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
- ◇ **LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE**
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro		Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	271,00	- annuale	56,00
- semestrale	154,00	- semestrale	35,00
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	222,00	- annuale	142,00
- semestrale	123,00	- semestrale	77,00
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	61,00	- annuale	586,00
- semestrale	36,00	- semestrale	316,00
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	57,00	- annuale	524,00
- semestrale	37,00	- semestrale	277,00
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	145,00		
- semestrale	80,00		

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i>	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	0,80
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	1,50
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	0,80
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	0,80
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	86,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	55,00
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	5,00

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	253,00
Abbonamento semestrale	151,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,85

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	188,00
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	175,00
Volume separato	17,50

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	20,24
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	7,95

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 2 0 4 0 3 *

€ 2,40